

## Sommario

<b>Capitolo 4</b> .....	<b>2</b>
<b><i>Rileggere la condizione giuridica di rifugiata da una prospettiva femminista</i></b> .....	<b>2</b>
1. ....	2
2. Il diritto di asilo nell'assemblea costituente italiana.....	2
3. La Convenzione di Ginevra sullo <i>status</i> di rifugiato del 1951.....	4
4. Le critiche femministe al diritto e alle politiche internazionali in tema di rifugiati .....	7
4.1. Le prime critiche femministe .....	8
4.2. «I diritti delle donne sono diritti umani» .....	11
4.3. La critica antiessenzialista .....	13
<b>Capitolo 5</b> .....	<b>15</b>
<b><i>La persecuzione nei confronti delle donne: sono un gruppo sociale particolare?</i></b> .....	<b>15</b>
1. L'interpretazione della Convenzione di Ginevra .....	15
1.1. Il ragionevole e fondato timore di persecuzione e il danno grave.....	16
1.2. Le persecuzioni .....	18
1.3. Gli agenti della persecuzione e l'assenza una via di fuga interna alternativa .....	20
2. I motivi di persecuzione.....	22
2.1. L'appartenenza a un particolare gruppo sociale .....	22
2.2. Razza e nazionalità .....	26
2.3. Religione.....	27
2.4. Opinioni politiche .....	28
<b>Capitolo 6</b> .....	<b>31</b>
<b><i>Le donne richiedenti asilo come soggetti vulnerabili: tra violenza, resilienza e agency</i></b> .....	<b>31</b>
1. Le esperienze delle donne e i motivi basati sul genere delle persecuzioni .....	31
1.1. Le regole sociali e il concetto di onore.....	31
1.2. Le forme di violenza di genere e la protezione internazionale.....	33
a) La violenza domestica .....	34
b) La violenza sessuale.....	36
c) La violazione della salute, della libertà e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne.....	37
d) La tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale .....	39
2. La forza della ribellione delle donne alle persecuzioni per motivi di genere nascosta dalla costruzione giuridica della vulnerabilità .....	40
3. Un rifugio per tutte: ricentrare il discorso sulla protezione internazionale come questione che riguarda i diritti e le libertà di tutte le donne.....	41

## Capitolo 4

### Rileggere la condizione giuridica di rifugiata da una prospettiva femminista

#### 1. Il secolo dei rifugiati

L'esperienza della migrante, esule, profuga, apolide e rifugiata è stata e rimane fortemente influenzata dal diritto che produce o si appropria delle molteplici definizioni ed etichette impiegate nel dibattito filosofico e politico, così contribuendo a delineare le frontiere per chi si sposta da un paese all'altro e la misura della legittimità del loro attraversamento<sup>1</sup>.

Benché riguardanti i rapporti tra le diverse comunità politiche, la condizione degli stranieri è stata disciplinata nel tempo prevalentemente dal diritto interno per rispondere a finalità di autoconservazione, protezione economica e sociale dei nascenti Stati-nazione.

È nell'Europa contemporanea che l'esodo di massa della popolazione si è posto quale tema di politica internazionale che influisce sui rapporti tra Stati e definisce un soggetto collettivo identificabile e identificato anche giuridicamente (profughi, richiedenti asilo, rifugiati): la svolta in tal senso si registra prima a seguito delle guerre balcaniche (1912-1913), poi con il primo conflitto mondiale, fino a connotare il XX secolo all'indomani del secondo dopoguerra come il "secolo dei rifugiati" e ciò proprio in ragione del più consistente e drammatico movimento di popolazione in fuga mai sperimentato in Europa che ha fatto vivere, per la prima volta, a una imponente numero di persone uno "sradicamento totale" (Salvatici, 2008, p. 10). Le masse, infatti, si ritrovarono private a livello simbolico dell'appartenenza alla comunità dello Stato-nazione e a livello materiale di ogni bene, "senza casa", oltre che senza un paese, (Salvatici, 2008, p. 11), poiché costrette a recidere quei «legami morali e legali» che stanno alla base del rapporto fra gli individui e lo Stato, grazie ai quali si diviene cittadini e cittadine (Vernant, 1953, p. 4-6 in Salvatici, 2008, p. 11). Da queste considerazioni che gettano le fondamenta dei *refugee studies*, ha preso avvio una stagione di intenso dibattito che ha influenzato le politiche del diritto nazionali e internazionali in materia di condizione giuridica dei rifugiati fino ai nostri giorni, nelle quali tuttavia le donne rifugiate sono state a lungo assenti sia come soggetto attivo sia come beneficiarie della produzione normativa<sup>2</sup>.

In questa seconda parte del volume si intende ricostruire le tappe dell'elaborazione del diritto internazionale dei rifugiati prendendo le mosse dai vuoti normativi e dalle politiche che hanno mantenuto le donne e la loro esperienza di rifugiate a lungo marginale, con ricadute consistenti ancora oggi sul pieno ed effettivo godimento da parte delle donne della protezione internazionale.

#### 2. Il diritto di asilo nell'Assemblea costituente italiana

Preliminarmente è opportuno chiarire che prima della Convenzione sullo *status* di rifugiato sottoscritta a Ginevra nel luglio 1951 (di seguito solo Convenzione di Ginevra), all'indomani della seconda guerra mondiale in fase di ricostruzione dei paesi e degli ordinamenti giuridici nazionali, ha trovato spazio la formulazione del diritto d'asilo, quasi a memoriale dell'esperienza di persecuzione ed esilio patita durante la resistenza al nazifascismo sia in atti internazionali sia nelle costituzioni europee. Il diritto d'asilo si rinviene menzionato, per esempio, all'articolo 14 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948:

---

<sup>1</sup> Sia consentito il rinvio a Boiano, *Cittadinanza e frontiera*, 2019, in Simone, et al., 2019.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione degli studi e delle ricerche che compongono i *refugee studies* si rinvia a Black, 2001.

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Molte delle carte fondamentali elaborate nel secondo dopoguerra hanno la stessa impostazione<sup>3</sup>, individuando nella persecuzione il presupposto dell'istituto.

La Costituzione italiana prevede il diritto di asilo all'articolo 10 con una formulazione che però si discosta dall'accertamento della persecuzione per focalizzarsi invece sui diritti e libertà compressi nel paese di chi cerca rifugio: l'Assemblea costituente si propose, da una parte, di chiarire quali diritti deve riconoscere lo Stato agli stranieri e, dall'altra, quali pretese un individuo può avanzare nei confronti di una comunità politica cui non appartiene, questioni che Pietro Costa considera

[...] storicamente ricorrenti, la cui soluzione è tanto complessa quanto provvisoria. I costituenti ne erano consapevoli e suggeriscono risposte che presuppongono gli antecedenti maturati in una lunga e drammatica storia, nascono da un dibattito improntato alle sensibilità e alle idealità caratteristiche del secondo dopoguerra e al contempo riescono a valere come punti di riferimento importanti anche quando verranno a maturazione esperienze ed emergenze nuove (Costa, 2018, p. xx)<sup>4</sup>.

Così, l'articolo 10 della Costituzione chiarisce le modalità di adattamento del diritto interno al diritto internazionale, stabilisce che in generale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge e sancisce il diritto di asilo a favore di coloro nei confronti dei quali «sia impedito nel paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana», giungendo a questa formulazione all'esito di un intenso confronto: alla tesi socialista e comunista di un asilo da riservarsi solo a coloro che avevano subito persecuzioni per aver difeso attivamente libertà e diritti nella lotta antifascista, si contrapponevano le posizioni centriste e di un'altra parte della sinistra che intendevano il diritto di asilo come misura di protezione più ampia contro molteplici forme di compressione della libertà e dei diritti, come quelle sperimentate nel periodo fascista, da assicurarsi però a tutti coloro ai quali le libertà democratiche nei rispettivi Paesi fossero precluse e ciò a prescindere quindi da un attivismo politico personale (Bascherini, 2007, p. 172). Prevalse quest'ultima posizione con un forte accento sulla rilevanza delle condizioni individuali concrete e fattuali dei richiedenti asilo: a prescindere dall'accertamento nell'ordinamento del paese di origine del formale riconoscimento giuridico dei diritti e delle libertà che si lamentano violati<sup>5</sup>, si rinviene già negli atti dell'Assemblea costituente l'invito a una verifica sostanziale delle condizioni individuali del richiedente asilo, mantenendo come punto fermo che «nella costituzione deve essere messo limpido il concetto che sacra deve essere l'ospitalità» (AC, p.2720). Proprio seguendo l'invito dei costituenti a verificare in concreto l'effettività dei diritti e delle libertà formalmente riconosciuti dalle carte fondamentali dei paesi da cui i richiedenti asilo fuggono, nel secondo dopoguerra ovunque si

---

<sup>3</sup> Si vedano la costituzione sovietica del 1936 (articolo 129), il preambolo della Costituzione francese del 1946 e l'articolo 53.1 della costituzione del 1958, l'articolo 16 della *Grundgesetz*, l'articolo 15 comma 2 della costituzione greca e l'articolo 33 della costituzione lusitana del 1976.

<sup>4</sup> La discontinuità con il fascismo guida i lavori dell'Assemblea costituente anche in tale ambito, procedendo verso una «doppia revisione della sovranità: per metterla al servizio dei diritti, sul fronte interno, e, sul fronte esterno, per [...] aprirla agli apporti del diritto internazionale e di eventuali ordinamenti sovranaturali», con la consapevolezza che «i diritti sono garanzie fragili e che lo Stato è, sì, uno strumento indispensabile per la loro realizzazione, ma è anche una potenziale minaccia» (Costa, 2018, p. xx).

<sup>5</sup> Per esempio gli onorevoli Ravagnan, Laconi e Grieco proposero di sostituire il comma, prevedendo il riconoscimento del diritto di asilo nel territorio italiano allo «straniero perseguitato per aver difeso i diritti della libertà e del lavoro» (AC, p. 2017), correlando strettamente il diritto di asilo alla lotta antifascista e alle persecuzioni per questa stessa lotta, per escludere il rischio di un'accoglienza a persone implicate in gruppi nazifascisti. Così si propone una valutazione dell'attività del profugo politico straniero. Segue l'intervento dell'Onorevole Treves che invece sostiene un emendamento incentrato sull'effettivo esercizio dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione italiana, incoraggiando a «vedere in pratica se lo straniero ha l'effettivo esercizio di quei diritti a cui noi soprattutto teniamo» (p. 2719).

può rilevare mettendosi nei panni delle donne una distanza incommensurabile tra la costituzione formale e quella materiale, così da non rinvenirsi per le donne paese sicuro ed esente dalle discriminazioni e persecuzioni sessiste, non di rado previste per legge<sup>6</sup>.

### 3. La Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 1951

Si è sostenuto con forza in dottrina e giurisprudenza che l'articolo 10 sia norma immediatamente precettiva dalla quale deriva un diritto soggettivo perfetto dello straniero che subisce compressione dei suoi diritti e delle libertà democratiche ad essere ammesso e a soggiornare nel territorio dello Stato<sup>7</sup>. In assenza di espresse disposizioni legislative nel tempo si è ritenuto che la Convenzione di Ginevra potesse soccorrere al fine regolativo di dettaglio richiesto dall'articolo 10. Questa integrazione del disposto costituzionale ha ingenerato, tuttavia, una confusione tra diritto d'asilo e protezione internazionale, due istituti che devono considerarsi tra loro ben distinti sia concettualmente sia quanto a presupposti: sotto quest'ultimo profilo si evidenzia, infatti, che il diritto di asilo così come formulato dalla Costituzione italiana non richiede la prova di azioni persecutorie e offre protezione a tutti coloro che si vedono precluso nel paese di origine il godimento delle libertà democratiche declinate dalla carta costituzionale italiana, mentre la Convenzione di Ginevra correla lo *status* di rifugiato a specifici motivi che più avanti si approfondiranno (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), in presenza del "giustificato timore d'essere perseguitato".

Come la maggior parte dei sistemi giuridici, anche l'ordinamento internazionale è stato costruito da una prospettiva prevalentemente maschile e la differenza sessuale o è stata ignorata completamente oppure è stata assimilata a tutti gli altri fattori che diversificano e distinguono i soggetti in gruppi e categorie. Il soggetto di riferimento del diritto internazionale, infatti, come avviene per gli ordinamenti interni, è solo in apparenza neutro e astratto, poiché di fatto coincide con la dimensione maschile, mentre le donne rimangono il paradigma per eccellenza del «soggetto estraneo [*alien*] del diritto internazionale» (MacKinnon, 1983).

Il silenzio delle donne si avverte innanzitutto come dato di fatto: le donne sono state a lungo assenti e sono ancora poche nei luoghi di negoziazione, di produzione, implementazione e monitoraggio del diritto internazionale (Charlesworth, Chinkin, & Wrigth, 1991; Charlesworth, 1995; Edwards, 2012). Se è vero che la presenza delle donne in tali contesti non sia in sé garanzia di una presa di parola che faccia "la differenza" per le donne (Edwards, 2012, p. 44), dal momento che spesso anche le donne chiamate ad interpretare il diritto si sono formate nell'accettazione come propri degli interessi dell'*élite* maschile (Kaufman & Lindquist, 1995), la questione ha rilevanza non solo dal punto di vista formale, ma anche sul piano dell'uguaglianza sostanziale, dal momento che

[...] gli uomini generalmente non sono vittime di discriminazione sessuale, violenza domestica e degradazione e violenza sessuale, queste materie possono essere relegate ad una sfera separata e tendono ad essere ignorate. Il volto ortodosso del diritto e della politica

---

<sup>6</sup> NOTA SU NORME DISCRIMINATORIE??

<sup>7</sup> Crisafulli, 1952, p. 67; Barile, 1953, p.61, 217; Lavagna, 1953, p. 28. Per l'evoluzione giurisprudenziale si cita la sentenza della Corte di appello Milano, 27 novembre 1964, anticipatrice degli orientamenti più recenti: «[...] Trattandosi di disposizione avente forza cogente di immediata applicazione, come esattamente la più recente dottrina ha posto in luce, l'art.10.3 CI contiene una disciplina completa dell'istituto nella parte sostanziale ponendo precisi limiti ai poteri del legislatore ordinario [...] La passività del legislatore ordinario che sino ad oggi ha trascurato di provvedere a disciplinare dettagliatamente, nei limiti segnati dalla Cost., il diritto d'asilo, non può essere d'ostacolo alla forza cogente della norma di cui all'art. 3 comma dell'art. 10 CI. Sembra opportuno chiarire che lo status personale di rifugiato ai termini degli art. 1-2 della Convenzione di Ginevra, concettualmente si identifica solo parzialmente con quella di straniero avente diritto di asilo nel territorio della repubblica in virtù della precitata disposizione costituzionale". Malauguratamente l'inerzia legislativa poc'anzi lamentata ha fatto sì che nella prassi amministrativa italiana le due categorie abbiano finito col confondersi [...]». Si rinvia al nutrito dibattito sulla natura di diritto soggettivo perfetto dell'asilo costituzionale nell'ordinamento italiano, alla luce della celebre sentenza Cass. S.U., 12 dicembre 1996, n. 4674 e della più recente Cass. Sez. I Civ. 25 novembre 2005, n. 25028, che ribalta il precedente orientamento.

internazionale cambierebbe profondamente se le loro istituzioni fossero davvero umane (*truly human*) nella loro composizione” (Charlesworth, Chinkin, Wrigth, 1991, p. 622).

Tali considerazioni trovano conferma nella lettura dei verbali che documentano i lavori della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite convocata nel 1951 per elaborare la Convenzione per regolare la condizione giuridica dei rifugiati: vi parteciparono ventuno stati rappresentati da altrettanti delegati uomini. I verbali registrano la presenza di appena due donne, con il ruolo di osservatrici dei lavori della Conferenza per conto di tre organizzazioni internazionali<sup>8</sup>.

Nella Convenzione di Ginevra<sup>9</sup>, all’articolo 1A n. 2 par. 1 si rinviene la definizione di “rifugiato”: è tale

chiunque, nel ragionevole timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua nazionalità, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Questa definizione, nel suo insieme molto restrittiva, fu il frutto di una negoziazione che ha visto come protagonisti gli Stati Uniti e gli alleati Stati europei che hanno promosso una prospettiva fortemente individualistica e limitata ai casi di coloro che giungevano in Occidente dal blocco dei paesi dell’Est, così riflettendo la politica internazionale dell’epoca della guerra fredda (Edwards, 2010, p. 72), con la sistematica esclusione soprattutto dell’esperienza delle donne rifugiate.

Neppure gli atti di tutela internazionale dei diritti umani che negli anni seguenti hanno contribuito a riempire di significato la definizione di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato hanno offerto rimedio effettivo alle donne, allorché queste ultime fuggivano alla negazione pervasiva e strutturale dei diritti sperimentata nei paesi di origine, condizione che però non era ritenuta inquadabile nella definizione codificata dalla Convenzione di Ginevra<sup>10</sup>.

Neppure all’articolo 3 della Convenzione di Ginevra, intitolato «divieto delle discriminazioni», si rinviene riferimento al sesso come ragione non legittimante trattamenti diseguali, e ciò benché già nella *Dichiarazione universale dei diritti umani* fosse stata già vietata ogni forma di discriminazione:

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità (articolo 2).

---

<sup>8</sup> Miss de Romer per la *Catholic International Unions for social services* e l’*International Union of Catholic Women’s League*, e Mrs Renée Girod, portavoce dell’*International Council of Women*.

<sup>9</sup>In seguito alla Risoluzione 429 (V) del 4 dicembre 1950 dell’Assemblea Generale (A/RES/429, <https://www.refworld.org/docid/3b00f08a27.html>), è stata convocata una Conferenza di Plenipotenziari delle Nazioni Unite a Ginevra nel 1951 per elaborare una Convenzione per regolare lo status giuridico dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951 ed è entrata in vigore il 21 aprile 1954; l’atto è disponibile *online* all’indirizzo [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/01/Convenzione-di-Ginevra-del-1951\\_.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/01/Convenzione-di-Ginevra-del-1951_.pdf). La Convenzione inizialmente conteneva limitazioni temporali e territoriali: la condizione giuridica di rifugiato era riconosciuta solo a coloro che si trovano nella condizione di cui all’articolo 2 per «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951» in Europa. I limiti temporali e geografici sono stati eliminati dal protocollo di New York del 1967 «considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951».

<sup>10</sup> Charlesworth, Chinkin, & Wrigth, 1991; Crawley, 2001; Edwards, 2010; Freedman, 2015.

L'articolo 3 Convenzione di Ginevra si limita, al contrario, solo a precisare che

[...] gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d'origine.

Dalla lettura dei verbali della Conferenza emerge che l'omesso riferimento al sesso non fu casuale dimenticanza né si può invocare l'uso del maschile come universale astratto da parte dei redattori della Convenzione di Ginevra. Dalla lettura dei verbali che documentano la discussione tra i rappresentanti degli stati intervenuti alla stesura dell'atto emerge infatti che il delegato della Jugoslavia, proprio citando l'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani sopra menzionato, propose di integrare l'articolo 3 aggiungendo le parole «in particolare» prima di «quanto alla razza...», così da ampliare i motivi di discriminazione vietati anche a quelli non menzionati, che avrebbero assunto solo una funzione esemplificativa. Il delegato jugoslavo suggerì inoltre di introdurre le parole «o del sesso», dopo il riferimento al paese di origine, così da riscrivere l'articolo 3 come segue:

gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni *in particolare* quanto alla razza, alla religione, al paese d'origine o *al sesso*<sup>11</sup>.

I delegati convenuti non condivisero questa proposta esplicitando senza mezzi termini il timore di uno eccessivo ampliamento della dimensione applicativa della Convenzione di Ginevra, e ciò con argomentazioni che comprovano l'intrinseca adesione a un sistema sociale e giuridico fondato proprio sulla disuguaglianza tra i sessi. Il delegato francese, per esempio, riteneva che il riferimento esplicito al sesso significava ammettere che «attualmente certi paesi praticano discriminazione sulla base del sesso e ciò non è vero»<sup>12</sup> e, in ogni caso, aggiungeva il delegato inglese, le questioni relative all'uguaglianza dei sessi erano da considerarsi solo «materia di legislazione nazionale», altrimenti gli Stati si sarebbero trovati a dover affrontare censure di discriminazione irragionevoli, come quella di una donna rifugiata che avesse trovato impiego pubblico a fronte di un salario più basso di quello garantito a un rifugiato uomo, e che in base all'articolo 3 modificato secondo la proposta jugoslava avrebbe potuto denunciare come discriminatorio la disparità di trattamento salariale. La sola possibilità di una rivendicazione di parità salariale tra rifugiato e rifugiata appariva paradossale, tanto che sembra quasi di poter sentire risuonare l'ilarità dei delegati tra le righe dei verbali dei lavori di redazione della Convenzione di Ginevra.

Per il delegato italiano inserire o meno il riferimento al sesso era una questione meramente stilistica: pur riconoscendo che il sesso potesse configurare una ragione ingiusta e diffusa di discriminazione, secondo il rappresentante dell'Italia sarebbe stato necessario allora includere nella clausola di non discriminazione anche l'età e lo stato di salute, e ciò alla luce di quanto vissuto da alcuni rifugiati italiani respinti perché ammalati di tubercolosi o per la loro età «separando le famiglie», dal momento che solo in quanto componenti di quest'ultima le donne si vedevano tributare attenzione<sup>13</sup>.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite Van Heuven Goedhart, che presiedeva la Conferenza dei plenipotenziari, ribadì la necessità di mantenere l'articolo 3 invariato in quanto disposizione finalizzata a evitare le sole discriminazioni menzionate espressamente e le persecuzioni elencate all'articolo 1A n. 2, par. 1 che avevano costretto il richiedente asilo a lasciare il paese di origine, avanzando anche dubbi sulla stessa correttezza configurabilità giuridica di una persecuzione perpetrata sulla base del sesso<sup>14</sup>. Una prospettiva che trovò infine anche l'appoggio del delegato americano: questi giunse a prospettare il rischio di esitazioni degli Stati a sottoscrivere la

---

<sup>11</sup> Corsivo mio. Si veda Conferenza ONU dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi, *Summary Record of the Fifth Meeting*, 4 luglio 1951, A/CONF.2/SR.5, p.9, <https://digitallibrary.un.org/record/696253?ln=en>.

<sup>12</sup> Ivi, p. 9.

<sup>13</sup> Ivi, p.10.

<sup>14</sup> Ivi, p. 10.

Convenzione nel caso, per esempio, di ordinamenti che stabilivano regimi orari di lavoro differenti per uomini e donne<sup>15</sup>, oppure, incalzò il presidente della Conferenza, avrebbero potuto avere difficoltà quegli Stati nei quali la legge non consente alle donne sposate di stabilire autonomamente il proprio domicilio. Si consideri che questa preclusione era diffusissima all'epoca: in Italia, per esempio, vigeva l'istituto della potestà maritale disciplinato dall'articolo 144 del codice civile che indicava nel marito il capo della famiglia e stabiliva che la moglie «segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza». Anche il delegato austriaco si oppose a menzionare il sesso tra i motivi di discriminazione da vietare, sottoponendo alla conferenza l'esempio di quanto accaduto in Austria in un periodo di penuria di tabacco: per le donne fu autorizzata una razione minore e ciò fu ritenuto legittimo dalla corte costituzionale, perché «le donne necessitavano meno tabacco degli uomini». Seguendo il ragionamento del delegato austriaco, si sarebbe prospettato con il riferimento al sesso nella Convenzione il rischio di un conflitto con le leggi nazionali proprio in casi analoghi: una donna rifugiata in Austria non avrebbe potuto certo pretendere la stessa quantità di tabacco di un rifugiato!<sup>16</sup>. La discussione si chiuse così tra una generale tendenza a ridurre al ridicolo la questione della discriminazione sulla base del sesso e la rassegnazione del delegato jugoslavo, che però si astenne dal votare il testo definitivo dell'articolo 3<sup>17</sup>.

Agli atti della Conferenza si rinvengono anche le richieste delle organizzazioni internazionali che parteciparono come osservatori, ma solo il *Friends' World Committee* menzionò espressamente il rischio di discriminazione sulla base del sesso<sup>18</sup>, questione ignorata pure dalle organizzazioni femminili, per lo più di matrice cattolica, che si soffermarono sull'invito agli Stati a promuovere la tutela della libertà religiosa e a garantire l'unità familiare<sup>19</sup>. Voce fuori dal coro potrebbe essere stata quella di Renée Girod, intervenuta quale presidente dell'*International Council of Women* e ciò, in assenza di documenti o trascrizioni di interventi nel corso della conferenza, può essere desunto dagli articoli di cui fu autrice per la rivista svizzera *Le mouvement féministe: organe officiel des publications de l'Alliance nationale des sociétés féminines suisses*, nei quali Girod per anni promosse strenuamente riforme politiche e giuridiche negli ordinamenti interni e internazionali nella direzione del pieno riconoscimento alle donne della soggettività giuridica, esortando instancabilmente le donne a organizzarsi politicamente a livello nazionale e internazionale (Girod, 1950).

#### **4. Le critiche femministe al diritto e alle politiche internazionali in tema di rifugiati**

Le esperienze delle donne sono rimaste ignorate o comunque marginali nel discorso pubblico generale in tema di protezione internazionale e *status* di rifugiato per oltre trent'anni durante i quali ha prevalso il paradigma androcentrico dell'uomo come parametro universale (*male-as-norm paradigm*), la cui validità è stata progressivamente messa in discussione solo grazie alle studiose e attiviste femministe (Edwards, 2010, p. 22; Freedman, 2015, p. 72). Nel tracciare il filo conduttore tra le diverse prospettive elaborate si tiene conto in questo capitolo della categorizzazione offerta da Thomas Spijkerboer, professore di diritto dell'immigrazione presso l'*Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law*, il quale, sin dal lavoro *Gender and Refugee Status* del 2000, ha distinto i diversi approcci in base ai loro obiettivi: a) le prime posizioni femministe critiche della Convenzione di Ginevra miravano principalmente a inserire *tout court* nell'agenda politica internazionale la questione delle persecuzioni patite dalle donne; b) ha fatto seguito poi una fase di rilettura dello *status* di rifugiato nel quadro più generale della tutela dei diritti umani, con la finalità di promuovere riforme del diritto internazionale inclusive delle violazioni dei diritti fondamentali subite dalle donne; c) si è poi consolidata la prospettiva femminista antiessenzialista, che ha inteso svelare la continuità tra “il

---

<sup>15</sup> Ivi, p. 10.

<sup>16</sup> Ivi, p. 10.

<sup>17</sup> Conferenza ONU dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi, *Summary Record of the Twenty-fourth Meeting*, 27 Novembre 1951, A/CONF.2/SR.24, p. 21, <https://digitallibrary.un.org/record/696440>.

<sup>18</sup> *Friends' World Committee*, A/CONF.2/NGO.7, p.1.

<sup>19</sup> *International Federation of Friends of Young Women*, A/CONF.2/NGO.3.

discorso dei diritti umani” e la retorica dell’oppressione delle donne nel “Terzo mondo”, così aggiungendo agli stereotipi sessisti anche quelli etnici (Spijkerboer, 2000, p. 171).

#### 4.1. Le prime critiche femministe

La prima fase è di lunga durata: per oltre trent’anni di politica del diritto internazionale si è registrata, infatti, una completa cecità dell’ordinamento sovranazionale nei confronti delle donne in tema di questioni di genere e disuguaglianza sessuale e la Convenzione sullo *status* di rifugiato si è distinta per la sua refrattarietà a una rilettura inclusiva delle esperienze femminili della condizione di richiedente asilo e rifugiata.

Il silenzio sulle donne si conferma così una «parte integrante della struttura dell’ordinamento giuridico internazionale, un elemento cruciale della sua stabilità» (Charlesworth, 1999, p. 380), pilastro della regolamentazione giuridica e delle politiche in tema di rifugiati, sia perché non si è a lungo riconosciuto rilevanza giuridica alla posizione deteriorata in cui le donne ovunque nel mondo sono state relegate socialmente e giuridicamente sia perché le donne sono divenute visibili nei percorsi migratori solo in quanto al seguito degli uomini come mogli, madri o figlie, mai riconosciute come soggetti autonomi con un progetto e volontariamente in movimento per realizzarlo (Kofman, 2000; Salvatici, 2008).

Così anche i successivi strumenti regionali in materia di protezione dei rifugiati hanno completamente ignorato le persecuzioni e discriminazioni dalle quali le donne avrebbero potuto cercare riparo anche attraverso la mobilità internazionale: la Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa firmata ad Addis Abeba il 10 settembre 1969<sup>20</sup>, ha mutuato le definizioni dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e ha continuato a ignorare le persecuzioni in base al sesso (articolo I) così come le discriminazioni che le rifugiate possono subire in ragione del sesso (articolo IV).

Nel 1980 durante la seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenuta a Copenhagen, a seguito di un primo rapporto *ad hoc* prodotto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, fu dedicato un approfondimento alla «situazione delle donne rifugiate e sfollate nel mondo», documentato nel rapporto conclusivo<sup>21</sup>. Si consideri, preliminarmente alla lettura delle questioni sollevate e alle raccomandazioni in concreto formulate sulle donne rifugiate, che il rapporto si colloca nel solco della critica radicale all’ordinamento internazionale e ai sistemi giuridici nazionali che aveva portato all’elaborazione e firma nel 1979 della Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (di seguito CEDAW). La principale raccomandazione rivolta agli Stati dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne riguardava proprio la firma e ratifica della CEDAW, che sarebbe dovuta divenire riferimento per la riforma degli *standards* internazionali seguiti sia dagli Stati sia dalle organizzazioni internazionali (UN, 1980, p.53). Proseguendo nella lettura del rapporto conclusivo, si rinviene un formale invito agli Stati di prima accoglienza e di ricollocamento della popolazione rifugiata e sfollata ad assicurare un’applicazione della Convenzione di Ginevra e del protocollo del 1967 senza discriminazione di sesso (UN, 1980, p. 75), così incoraggiand, per la prima volta, un’interpretazione più ampia della Convenzione di Ginevra, seppure senza approfondire il generale grado di attuazione nazionale dell’atto internazionale nei riguardi delle donne. Il rapporto, infatti, nel prosieguo contiene per lo più raccomandazioni volte ad assicurare alle donne rifugiate e sfollate un’accoglienza riorganizzata secondo i loro «particolari bisogni», con misure di prevenzione di violenza e stupri, di rafforzamento e valorizzazione delle loro competenze lavorative con programmi di formazione dedicati «nello sforzo di impiegare pienamente le loro competenze e talenti» e incoraggiando forme autonome di supporto, come i gruppi di auto-

---

<sup>20</sup> Organization of African Unity (OAU), *Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa* ("OAU Convention"), 10 September 1969, 1001 U.N.T.S. 45, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html>.

<sup>21</sup> UN, *Programme of Action for the Second Half of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace*, A/CONF.94/35, New York, 1980, <https://digitallibrary.un.org/record/36306>, pp. 74 ss.

aiuto (UN, 1980, p. 52)<sup>22</sup>. Si rinvennero, inoltre, raccomandazioni per la promozione di una maggiore partecipazione delle donne nella riorganizzazione dei campi di accoglienza e nella loro gestione, così guardando alle donne «come individuo e non come persone per le quali può parlare e agire un'altra persona, e cioè qualsiasi uomo» (Iris, 1985). Non mancano nel documento anche raccomandazioni all'UNHCR di avviare politiche di maggiore inclusione delle donne a tutti i livelli del personale impiegato nell'organizzazione, sia negli uffici sia nel contesto del lavoro sul campo.

Le raccomandazioni della Conferenza di Copenhagen non ebbero grande seguito, neppure in seno all'UNHCR nel quale a lungo ha prevalso un approccio «*gender blinded*» (Baines, 2016, p. 25). Le conclusioni però incoraggiarono le attiviste impegnate sul campo nel supporto alle donne richiedenti asilo e rifugiate a raccogliere dati ed esperienze, organizzando incontri, conferenze e *forum* sia a livello nazionale sia internazionale con l'obiettivo politico di rendere il diritto internazionale dei rifugiati «a misura delle donne». Molte attiviste e studiose femministe, tra le quali Marijke Meijer e Doreen Indra, si prefissero di aggiungere nell'agenda politica internazionale la questione delle donne rifugiate non più in astratto, bensì partendo dalle loro esperienze individuali concrete, che per Meijer e Indra apparivano connotate da una specifica forma di oppressione in sostanza completamente diversa da quella patita dagli uomini e deliberatamente ignorata dal diritto internazionale dei rifugiati (Spijkerboer, 2000, p. 163).

Nei lavori delle autrici citate sono individuati due fattori principali che determinano la specificità del vissuto femminile di fuga dal paese di origine: in primo luogo, le donne e gli uomini hanno relazioni diverse con lo Stato e la sfera pubblica del paese di origine, dalla quale le donne sono generalmente escluse, essendo in grande maggioranza e quasi ovunque nel mondo relegate a vivere per lo più nella sfera privata<sup>23</sup>. In secondo luogo, le donne ovunque sono oppresse semplicemente «perché sono donne» e dunque asservite ai valori etici e morali delle società di appartenenza che impone rigidi codici di condotta, di abbigliamento e ruoli limitati di madre e moglie. Non si prendeva in considerazione nell'esame delle richieste di asilo, per esempio, la libera partecipazione politica delle donne, l'accesso all'educazione e formazione, all'attività lavorativa non meramente di sopravvivenza, tutte questioni ritenute generalmente afferenti alla sfera privata e quindi irrilevanti nella cornice del diritto internazionale dei rifugiati. Come infatti ha evidenziato Indra, ancora si riteneva diffusamente che «l'oppressione statale di una minoranza religiosa è politica, mentre l'oppressione di genere nella casa non lo è» (Indra, 1987, p. 3), così come spesso è trascurata la correlazione della violenza sessuale nei confronti delle donne come risposta punitiva e persecutoria alla loro presenza nello spazio pubblico.

Emergeva con chiarezza che la Convenzione di Ginevra aveva consolidato l'esperienza maschile quale parametro di riferimento anche del diritto internazionale dei rifugiati, mentre l'esperienza delle donne rimaneva relegata a questione di «seconda classe»: si è alungo promossa così un'immagine sessista di «rifugiato» con valenza «profondamente politica» (*deeply political*) (Indra, 1987, p. 3; Meijer, 1985b), con conseguenze non solo sul concreto accesso delle donne allo *status* di rifugiata, ma anche ai diritti, ai servizi e all'assistenza (Edwards, 2010, p. 23), replicando così i limiti di un sistema ideato e gestito sin dall'immediato dopoguerra secondo schemi non solo razzisti, ma anche familisti e sessisti (Salvatici, 2008).

Nel 1985 in Europa la *Dutch Refugee Association*, rappresentata proprio da Marijke Meijer, organizzò la prima conferenza internazionale dedicata alle donne rifugiate, riunendo trentasette donne rappresentanti di ventitré organizzazioni della società civile europea e statunitense, tra cui rifugiate, operatrici impegnate nell'assistenza alle donne rifugiate e componenti di organizzazioni di auto-mutuo-aiuto. Nell'intervento di apertura del seminario Marijke Meijer chiarì che generalmente si proclamava un trattamento della donna rifugiata «su basi uguali» rispetto all'uomo, ma ciò in concreto

---

<sup>22</sup> Sul tema dell'accoglienza si ritornò anche in una sessione della *Women in development (WID) Conference* organizzata presso l'Università di Harvard nel 1984. In Baines, 2016, p. 25.

<sup>23</sup> Indra, 1987, p. 3; Spijkerboer, 2000, p.164; Crawley, 2001, p. 5. Sulla divisione tra sfera pubblica e sfera privata si rinvia in questo volume a p. x.

implicava il riconoscimento della validità di un paradigma maschile, cioè un trattamento della donna «come se fosse un uomo», dal momento che

[...] quando la donna arriva come membro di una famiglia, prevale l'immagine di rifugiato del marito con moglie e figli al seguito perché questi gli appartengono. In molti casi le donne non si vedono riconoscere asilo su basi separate e anche l'accoglienza e l'assistenza sono per lo più dirette all'uomo (Meijer, 1985a, p. 1).

Meijer evidenziò che le ragioni di questo trattamento diseguale riservato alle donne rifugiate sono correlate, innanzitutto, alla differente posizione politica e sociale delle donne rispetto agli uomini nei paesi di origine, da cui discende necessariamente un'esperienza peculiare di persecuzione. La nitidezza e immediata percepibilità di questa strutturale differenza, secondo Meijer, rende ancora più intollerabile l'assenza di una risposta specifica e differenziata. Principalmente le cause dell'assenza di un approccio dedicato all'esperienza delle donne rifugiate si rinvergono, secondo Meijer, nella mancanza di specializzazione degli operatori e ricercatori sociali, che scarso approfondimento dedicano alle specifiche modalità di oppressione che affliggono le donne; nella difficoltà di entrare in relazione, superando una postura culturale eurocentrica, con le donne provenienti da paesi nei quali ancora molto diversi sono i ruoli familiari e doloroso appariva il rischio per loro, in caso di adesione alle aspettative degli operatori sociali occidentali, di rompere i contatti con la famiglia di origine. Ostacolo primario, da cui a cascata derivano le altre barriere, è individuato da Meijer proprio nella definizione giuridica dello *status* di rifugiato: nell'accertamento dei presupposti stabiliti dall'articolo 1A n. 2, par. 1 Convenzione di Ginevra, l'attenzione è rivolta solo all'uomo. Scrive Meijer:

Appare logico che l'uomo, dal momento che è il componente della famiglia che più è attivo pubblicamente, è anche più esposto in modo evidente alla persecuzione o, comunque, è più esposto a persecuzione evidente. Il modo in cui la donna, invece, nella sua particolare situazione si confronta con la persecuzione, oggettiva o soggettiva, è difficilmente considerato rilevante. Anche la persecuzione e oppressione delle donne sulla base del loro sesso, quando le donne sono in tutta evidenza e ovvietà la parte lesa che patisce persecuzione e oppressione, non riceve sufficiente attenzione (Meijer, 1985a, p. 1).

Dall'insieme delle riflessioni teorico-pratiche elaborate nel corso del seminario derivarono delle direttive presentate alla Conferenza conclusiva del Decennio Internazionale per la Donna convocata a Nairobi dal 15 al 26 luglio 1985<sup>24</sup>: il documento conclusivo indicò come imprescindibili l'elaborazione di politiche dedicate all'accoglienza e protezione delle donne rifugiate e l'adozione di misure volte a promuovere l'applicazione della Convenzione di Ginevra e del protocollo del 1967 nel modo più ampio possibile («*as liberally as possible*»). In particolare, agli Stati fu raccomandato di riconoscere la piena applicabilità dell'articolo 1A n. 2, par. 1 Convenzione di Ginevra alle donne che lasciano il paese di origine sulla base del fondato timore di persecuzione «dovuto al loro *status* sessuale come membro di un gruppo sociale particolare» (Meijer, 1985b, p. 5), dal momento che la violenza sessuale e ogni forma di oppressione violenta che connotano l'esperienza delle donne è da ritenersi strettamente correlata alla loro specifica posizione sociale nel paese di origine.

Nel corso della conferenza di Nairobi la voce delle rappresentanti della conferenza internazionale tenuta nei Paesi Bassi si fece sentire contribuendo in particolare all'integrazione del paragrafo n. 299, dedicato alle donne rifugiate, e del paragrafo n. 300, dedicato alle donne migranti: nel primo è stata menzionata espressamente la necessità di adeguare i programmi di soccorso, accoglienza e assistenza «ai bisogni specifici delle donne e dei bambini» nonché la necessità di un'applicazione del diritto internazionale dei rifugiati «sulla base di uguaglianza tra tutti i rifugiati», mentre nel paragrafo

---

<sup>24</sup> UN, *Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women*, A/CONF.116/28/Rev., 26 Luglio 1985, <https://www.un.org/womenwatch/confer/nfls/Nairobi1985report.txt>.

successivo è stata evidenziata la necessità di definire politiche che rispondano alle gravi difficoltà e discriminazioni multiple che le donne migranti incontrano nel percorso migratorio fino ai paesi di destinazione<sup>25</sup>.

#### 4.2. «I diritti delle donne sono diritti umani»

I primi approcci femministi fin qui ricostruiti rivolsero una critica profonda al diritto internazionale dei rifugiati, ma all'indomani della chiusura della decade ONU delle donne 1976-1985, furono accantonati, perché ritenuti troppo radicali nel contrapporre in modo ideologico la sfera pubblica, considerata dominata dagli uomini, e quella privata riservata invece alle donne, tralasciando invece di considerare le opportunità che gli strumenti internazionali e le categorie giuridiche definite fino a quel momento potevano aprire per un cambiamento concreto nell'interesse proprio delle donne richiedenti asilo (Greatbach, 1989).

In particolare, la prima critica femminista come quella di Indra e Meijer si riteneva da superare, perché promuoveva una visione «biforcata» che impediva di trarre vantaggio dalla flessibilità del diritto: ricondurre l'oppressione delle donne alla struttura della vita privata e alla sfera della sessualità manteneva in piedi un muro tra la cultura sociale e quella domestica che ormai poteva ritenersi solo retorico, mentre si trascurava di considerare quell'oppressione che le donne vivono in contesti e circostanze non domestiche e le interconnessioni tra sfera pubblica e privata (Greatbach, 1989).

Due aspetti divennero così oggetto del dibattito femminista: si mise in discussione il carattere monolitico del sistema giuridico, con la fiducia di poter lavorare per renderlo permeabile e ridefinirlo da una prospettiva femminista, e si spostò l'attenzione da una generale cornice di oppressione e dominio nella quale si interpretava la condizione delle donne alle situazioni e circostanze che in concreto emergevano dalle esperienze delle richiedenti asilo.

Con riguardo al primo ambito di azione, cioè la modifica dall'interno del diritto internazionale, compreso il sistema della Convenzione di Ginevra del 1951, si guardò con fiducia alle prime aperture istituzionali all'inquadramento esplicito delle persecuzioni subite dalle donne nella definizione di rifugiato codificata dall'articolo 1A n. 2, par. 1 della Convenzione: nel 1984 il Parlamento europeo adottò una risoluzione invitando gli Stati a ricondurre le persecuzioni subite dalle donne in base al sesso nel motivo persecutorio dell'appartenenza a un gruppo sociale particolare, e nella stessa direzione, nell'ottobre del 1985 il Comitato esecutivo del programma dell'UNHCR riconobbe che

Gli Stati, nell'esercizio della loro sovranità, sono liberi di adottare l'interpretazione secondo cui le donne richiedenti asilo che si trovano ad affrontare un trattamento duro o disumano a causa della loro trasgressione dei costumi sociali della società in cui vivono possono essere considerate come un "gruppo sociale particolare" ai sensi dell'articolo 1A n. 2, par. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951<sup>26</sup>.

Sicuramente un'affermazione questa che nel contesto delle Nazioni Unite costituisce uno spartiacque tra la fase del completo silenzio sulle donne e un'altra che apre espressamente alle donne l'accesso alla Convenzione di Ginevra, tuttavia i riferimenti alla sovranità e discrezionalità statale hanno mantenuto opzionale l'inclusione dell'esperienza di persecuzione che le donne vivono tra i motivi legittimanti il riconoscimento della protezione internazionale e ne hanno circoscritto la rilevanza nel contesto del motivo dell'appartenenza a un "gruppo sociale particolare", con un forte accento sul relativismo culturale che irrigidisce lo sguardo delle autorità chiamate a valutare le richieste: si riconosce persecuzione, infatti, solo laddove vi siano tradizioni culturali e religiose che distinguono la struttura sociale dei paesi di origine da quelli di accoglienza, per lo più occidentali, cominciando così a declinare lo *status* di rifugiata come una cornice che può essere rilevante per le "altre". La

---

<sup>25</sup> UN, *Nairobi Forward-looking Strategies*, §§299-300.

<sup>26</sup> EXCOM, *Refugee Women and International Protection. Conclusions No. 39 (XXXVI)*, in United Nations General Assembly Document No. 12A (A/40/12/Add.1), 18 Ottobre 1985, §k, <https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c43a8/refugee-women-international-protection.html>.

fermezza a spostare l'attenzione dalla generale cornice di oppressione e dominio, valorizzata dalle prime critiche femministe, alle situazioni e circostanze lesive dei diritti delle donne in quanto "determinate" da culture e tradizioni sessiste rafforzò, infatti, l'idea che le donne rifugiate fuggono per lo più da una misoginia istituzionalizzata che solo «riflette tradizioni culturali e religiose che dall'esterno spesso non possono essere comprese» (Cipriani, 1993). In questa ottica, le donne richiedenti asilo sono ritenute per lo più provenire da contesti ai quali si guarda con sguardo spesso scandalizzato, come se i paesi di accoglienza fossero esenti da persecuzioni, violenze e discriminazioni nei confronti delle donne, e fossero esclusiva dei paesi di origine delle richiedenti asilo

[...] forti propensioni culturali o religiose per la discriminazione delle donne [...] mentre il terzo mondo non è il solo a non garantire protezione sufficiente alle donne, le relazioni sociali di molte delle nazioni del terzo mondo sono ancora dominate dai costumi religiosi o tribali che tollerano, se non sanzionano, la persecuzione delle donne [...] abusi nel contesto dell'Islam, anche se ovviamente non è l'unico, sono forse i più numerosi nel tempo contemporaneo (Neal, 1988, pp. 206-208).

Seguendo questa chiave di lettura, si avviò una prima elaborazione di una tassonomia dei motivi per i quali le donne fuggono dai paesi di origine, ben schematizzati da Nancy Kelly nell'articolo *Gender-Related Persecution: Assessing the Asylum Claims of Women* del 1993: se si riconosce che le donne possono fuggire dalle stesse persecuzioni riservate agli uomini e quindi per motivi neutri dal punto di vista del genere, sono considerate prevalenti comunque la fuga e la ricerca di protezione da violazioni dei diritti umani specifiche in base al genere (*gender-specific*), come la violenza sessuale da parte di agenti statali, per esempio durante i conflitti, lo stato di detenzione e da componenti di forze antigovernative. A questa casistica si affianca quella di donne che fuggono da persecuzioni basate sul genere (*gender-based*): coloro che trasgrediscono regole e costumi sociali, con riferimenti per lo più alle donne che lasciano paesi di religione musulmana; donne che subiscono grave discriminazione sessuale, come in Cina, Africa e paesi mediorientali; donne che sono perseguitate perché legate a familiari attivi politicamente in contesti dittatoriali e, infine, coloro che subiscono violenza da agenti non statali, ma che non possono trovare protezione effettiva da parte dei loro governanti, come accade, secondo le analisi che si rincorrono tra le autrici in questo periodo, in Africa, Asia e Centro America (Kelly, 1993).

Alla luce di questa casistica, la prospettiva che promuove un approccio fondato sul riconoscimento dei diritti umani delle donne, consolidata nel corso della conferenza di Vienna del 1993<sup>27</sup> e la promozione dell'accertamento delle responsabilità statali in caso di loro violazione, sottolinea che per un pieno godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra da parte delle donne è necessario incoraggiare il superamento dell'approccio che vede i valutatori delle richieste di asilo qualificare la violenza sessuale e di genere quali atti individuali di soggetti che agiscono per motivazioni personali, anche allorché si trattati di agente statale (Kelly, 1993, p. 646). Occorre, inoltre, rafforzare l'interpretazione del genere quale fattore che qualifica e integra la definizione di "gruppo sociale particolare" (Cipriani, 1993, pp. 512-513).

Questi obiettivi sono raggiungibili incorporando nel diritto internazionale dei rifugiati i progressi raggiunti nella tutela internazionale dei diritti umani, con riguardo in particolare ai principi della responsabilità statale per le violazioni dei diritti fondamentali (*State accountability*) e il divieto di discriminazione, suggerendo l'adozione di un paradigma dei diritti umani "sensibile al genere". Con questa finalità e con fiducia nella potenzialità trasformativa del diritto, molte delle autrici, tra cui anche Nancy Kelly, si sono fatte promotrici delle linee guida che via via sono state adottate per incrementare il tasso di riconoscimento dello *status* di rifugiata alle donne negli Stati Uniti, in Canada e poi da parte dell'UNHCR nel 1991: in questi documenti, che hanno strutturato specifici parametri

---

<sup>27</sup> UN World Conference on Human Rights, *Vienna Declaration and programme of Action*, UN Doc. A/CONF.157/23, 12 luglio 1993, §18, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>.

di riferimento per riprogettare il sistema di accoglienza delle donne richiedenti protezione internazionale e incoraggiare, al contempo, un ripensamento della procedura di valutazione delle loro domande, si intravedono certamente le donne richiedenti asilo e rifugiate, ma ancora prevale l'immagine di soggetti bisognosi di specifica "protezione", con una prospettiva diffusamente paternalistica (Edwards, 2010, p. 32)<sup>28</sup>.

### 4.3. La critica antiessenzialista

Con il progressivo recepimento delle argomentazioni che spingevano per un riconoscimento dello *status* di rifugiata in ragione della natura oppressiva delle culture e tradizioni "altre", si è fatto sempre più marcato lo stereotipo delle donne in fuga dall'arretratezza e vittime di culture e Stati ancora «eccezionalmente patriarcali», come segnalato da Sherene Razack nel contesto degli studi postcoloniali (Razack, 1995, p. 50), e Heaven Crawley, professoressa di *International Migration* presso il *Coventry University's Centre for Trust, Peace and Social Relations* (Crawley, 1996, pp. 8-10) che, nel solco delle più ampie prospettive critiche socio-giuridiche elaborate negli anni Ottanta e Novanta<sup>29</sup>, hanno passato al vaglio le conseguenze dell'essenzialismo sul sistema del diritto internazionale dei rifugiati.

L'approccio fondato sulla tutela dei diritti umani, nella critica mossa dalle autrici citate, oltre a costruire le richiedenti asilo come alterità, si è rivelato molto problematico anche sul piano operativo: pur promuovendo, infatti, tra gli operatori una valutazione "caso per caso" del contesto di riferimento di ciascuna richiedente asilo, tuttavia non ha consentito di realizzare l'obiettivo di un più diffuso riconoscimento alle donne dello *status* di rifugiata, poiché l'accento sulla ragione "culturale" della persecuzione che le donne lamentano rafforzava proprio l'esclusione delle motivazioni delle donne richiedenti asilo dalla cornice definita dall'articolo 1A n. 2, par. 1 Convenzione di Ginevra. Tra le autorità deputate alla valutazione delle domande si consolidava, infatti, l'idea della natura strettamente "privata" delle persecuzioni subite dalle donne, pertanto giudicate non rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiata, perché non ricomprese nei motivi tassativamente elencati né riconducibili allo Stato (Crawley, 1996, p. 10), bensì alla cultura e alla tradizione.

Anche il tentativo di ricondurre le richieste di asilo delle donne al motivo di persecuzione "in quanto appartenenti a un particolare gruppo sociale", sempre più valorizzato dalle organizzazioni internazionali e dinanzi alle autorità nazionali, fu oggetto di radicale contestazione, poiché si riteneva che rafforzasse l'idea che le persecuzioni delle donne fossero esclusivamente determinate dal sesso e dal genere, mentre nei confronti dell'uomo richiedente asilo si ammettevano tutte le altre forme di oppressione e persecuzione determinate da opinioni politiche, motivi religiosi, razza o nazionalità. Si contrapponeva, pertanto, la necessità di inquadrare le richieste di asilo delle donne alla luce della definizione di persecuzione tipica prevista dalla Convenzione e nella cornice dei motivi ivi codificati, in particolare per opinioni politiche (Crawley, 1996, p. 15).

Infine, pur riconoscendo al diritto una potenzialità trasformativa, Razack e Crawley hanno sottolineato come il discorso giuridico in tema di rifugiati nel tempo sia divenuto inclusivo delle donne solo formalmente, per esempio attraverso l'adozione di linee guida specifiche e dedicate all'accoglienza delle richiedenti asilo e alla valutazione delle loro domande, mentre nella pratica le donne continuavano a essere definite «da ciò che viene loro fatto, piuttosto che come attori sociali» (Razack, 1995, p. 57), ignorando la totalità delle relazioni sperimentate nella vita dalle donne richiedenti protezione internazionale e non indagando la complicità degli uomini e delle donne del "Primo Mondo" nell'oppressione patita dalle donne dei paesi colonizzati (p. 57; Pinelli, 2019).

La critica antiessenzialista si è trasformata anche in pratica politica portata avanti dal *Refugee Women's Legal Group* che nel Regno Unito ha promosso l'elaborazione di indicazioni operative nella valutazione delle richieste di asilo delle donne superando il paradigma della cultura come unico

---

<sup>28</sup> Sulle linee guida statali e dell'UNHCR si ritornerà più avanti sia in sede di analisi dei motivi che fondano il riconoscimento della protezione internazionale (Capitolo 5) sia per analizzare le misure che concorrono a costruire l'immagine delle richiedenti asilo e rifugiate nella cornice della vulnerabilità (Capitolo 6).

<sup>29</sup> Said, 1991;1998; hooks, 1982; 1992; Mohanty, 1984; Olsen, 1986; Crenshaw, 1989; 1991; Butler, 1996.

riferimento esplicativo delle motivazioni delle loro fughe dai paesi di origine e riferendosi al genere non già come sinonimo di sesso biologico o come caratteristica propria delle donne, ma prospettandolo come “regime” che struttura la costruzione sociale delle relazioni di potere tra uomini e donne, rileva però sempre congiuntamente agli altri motivi indicati dall’articolo 1 A n. 2 par.1 Convenzione di Ginevra. Il gruppo si poneva in particolare l’obiettivo di modificare l’approccio delle autorità incaricate della valutazione delle domande (Razack cita il caso dell’*Immigration and Refugee Board* canadese), che continuavano a rapportarsi con le donne richiedenti asilo concependole come

[...] altri culturali che per la maggior parte vogliono quello che abbiamo noi. La cultura istituzionale dell’IRB (n.d.r. *immigration and refugee board*), ciò che conta come conoscenza rilevante e molti aspetti strutturali della procedura sostengo questa prospettiva. Per cambiare ciò, suggerirei lo smascheramento del trofeo della pietà e della compassione e il passaggio a una comprensione più politica del perché le donne fuggono e quali sono le nostre responsabilità nei loro confronti. Fuggono dalla violenza domestica ma fuggono anche dalle condizioni che inibiscono i loro normali mezzi di resistenza. *Disporre di questi ultimi* [ndr] le renderebbe troppo simili a noi per essere accettate? Il vero compito è quello di esaminare criticamente il nostro interesse a mantenerle fuori. Possiamo tentare iniziative formative intorno a questo tema piuttosto che intorno alla complessità della legge della *sharia*, dei riti consuetudinari o delle MGF, o l’intera struttura di controllo delle frontiere crollerebbe? (Razack, 1995, p. 88)

## Capitolo 5

### La persecuzione nei confronti delle donne: sono un gruppo sociale particolare?

#### 1. L'interpretazione della Convenzione di Ginevra

Come approfondito nel capitolo precedente, la Convenzione di Ginevra non menziona espressamente né il sesso né il genere tra i motivi che possono fondare il riconoscimento dello *status* di rifugiato e il Comitato CEDAW nella raccomandazione generale n. 34 ha espresso preoccupazione per il fatto che «molti sistemi di asilo continuano a trattare le richieste di asilo delle donne attraverso la lente delle esperienze maschili, il che può comportare che le loro richieste di status di rifugiato non vengano adeguatamente valutate o vengano respinte» (§16).

Se da un lato l'assenza di esplicito riferimento al sesso e al genere nella Convenzione di Ginevra è considerata tra le ragioni prevalenti della marginalizzazione della richiesta di protezione internazionale delle donne<sup>30</sup>, tuttavia l'opzione di una modifica normativa per integrare l'articolo 1A n. 2, par. 1 Convenzione di Ginevra è stata accantonata non solo dalle organizzazioni internazionali, tra cui proprio l'UNHCR, ma anche dalle studiosi e attiviste femministe e dal Comitato CEDAW che ha chiarito che

Anche se il genere non è specificamente menzionato nella definizione di rifugiato data nella Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiato, esso può influenzare o dettare il tipo di persecuzione o danno subito dalle donne e le ragioni di tale trattamento. La definizione della Convenzione del 1951, correttamente interpretata, copre le richieste di *status* di rifugiato legate al genere (Comitato CEDAW, 2014, §16).

La Convenzione di Ginevra, infatti, ricorda il Comitato CEDAW, fa parte di un quadro giuridico internazionale complesso nel quale esiste un'importante interrelazione tra il diritto internazionale dei diritti umani, tra cui la CEDAW, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967, e le molteplici convenzioni in tema di tutela dei diritti umani, comprese quelle regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere come la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne del 1994<sup>31</sup>, il Protocollo sui diritti delle donne della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottato a Maputo nel 2003<sup>32</sup> e poi nel 2011 la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti delle donne (di seguito Convenzione di Istanbul)<sup>33</sup>, tutti atti che sono da intendersi in un regime di reciproca complementarità (Comitato CEDAW, 2014, §9; CoE-UNHCR, 2015). Di conseguenza, le studiosi e attiviste femministe hanno promosso la prospettiva di genere nell'interpretazione di tutti e cinque i motivi indicati dall'articolo 1A n.2 par.1 Convenzione di Ginevra (così anche Comitato CEDAW, 2014, §13) senza però mai distinguere la riflessione teorico-giuridica dalla dimensione di pensiero e azione più propriamente politica e pratico-operativa dell'attivismo e del supporto concreto alle donne richiedenti asilo.

Grazie a questo lavoro di interpretazione e di rafforzamento di pratiche di accoglienza e supporto negli anni si è prodotto un significativo impatto sull'intero sistema: mentre sempre più marginale è divenuta la posizione mantenuta da alcuni ordinamenti interni di refrattarietà a una riflessione sulla questione, come il Regno Unito (Spijkerboer, 2000, p. 171), le autorità statali e le organizzazioni

---

<sup>30</sup> Si rinvia sul punto al capitolo 4, pp....

<sup>31</sup> Disponibile all'indirizzo <https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html>.

<sup>32</sup> Disponibile all'indirizzo [https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol\\_rights\\_women\\_africa\\_2003.pdf](https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf).

<sup>33</sup> La Convenzione sulla prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti delle donne, ivi compresa la violenza domestica è stata adottata a Istanbul nell'aprile del 2011, prodotto di un comitato *ad hoc* istituito dal Consiglio d'Europa a seguito della sentenza Opuz c. Turchia, 2009. Per maggiori approfondimenti si rinvia a CAHVIO, *Explanatory Report*, 2011.

internazionali hanno avviato un lavoro di integrazione dei parametri interpretativi della Convenzione di Ginevra attraverso linee guida specifiche e l'elaborazione di riforme legislative<sup>34</sup>.

Nel prosieguo si offre un quadro dell'attività interpretativa incoraggiata dall'azione di sensibilizzazione e rielaborazione condotta dalle studiose e attiviste femministe che hanno veicolato nei singoli casi sottoposti al vaglio delle autorità interpretazioni dei motivi di riconoscimento della protezione internazionale più vicine ai concreti vissuti delle donne, seppure in un quadro complessivo di accesso delle donne allo *status* di rifugiata che ancora non può ritenersi soddisfacente sia per quantità sia per qualità.

Nella ricostruzione dell'interpretazione dell'articolo 1A n. 2 par. 2 Convenzione di Ginevra, che contiene la definizione generale di rifugiato recepita anche in ambito italiano ed europeo<sup>35</sup>, primario riferimento è il *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, pubblicato nel 1979 e aggiornato nel 1992<sup>36</sup>. Questo testo sarà integrato nell'analisi che segue con le convenzioni in tema di tutela dei diritti delle donne, tra cui la Convenzione di Istanbul, gli atti di indirizzo dell'UNHCR, le raccomandazioni del Comitato CEDAW, la giurisprudenza delle corti regionali di tutela dei diritti umani, senza trascurare l'evoluzione del diritto dell'Unione europea e del diritto italiano<sup>37</sup>.

### **1.1. Il ragionevole e fondato timore di persecuzione e il danno grave**

Elemento chiave della definizione contenuta all'articolo 1A n. 2 par. 1 Convenzione di Ginevra è il concetto di persecuzione, per il quale, tuttavia, non esiste «una definizione universalmente accettata» (UNHCR, 1979, §51). La riconducibilità dei fatti ricostruiti di volta in volta alla definizione di persecuzione rilevante ai fini della Convenzione di Ginevra implica la verifica della sussistenza dei seguenti elementi:

- danno grave che deriva dalla persecuzione;
- fondato timore di subire l'atto persecutorio;
- natura concretamente persecutoria delle condotte subite o che si rischia di subire;
- assenza di una via di fuga interna alternativa.

L'approfondimento del profilo soggettivo del timore di persecuzione e della sua fondatezza (profilo oggettivo) è preliminare al vaglio del danno grave e della natura persecutoria degli atti lamentati o temuti. L'UNHCR chiarisce sul punto la necessità di una valutazione di opinioni e sentimenti della persona interessata, alla luce delle quali «si devono considerare le misure poste in atto ovvero preannunciate» (UNHCR, 1979, §52).

---

<sup>34</sup> Per un compendio sulle linee guida adottate dagli Stati si rinvia a Center for Gender & Refugee Studies, *Review of Gender, Child, and LGBTI Asylum Guidelines and Case Law in Foreign Jurisdictions: A Resource for U.S. Attorneys*, San Francisco, 2014, disponibile all'indirizzo <http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL33/004/2006/en/b1ed18d8-d40a-11dd-8743-d305bea2b2c7/pol330042006en.htm>. Di seguito i documenti rilevanti dell'UNHCR: UNHCR, *Guidelines on the Protection of Refugee Women*, 1991; Id., *UNHCR's Commitments to Refugee Women*, 12 December 2001; Id., *Guidelines on International Protection: Gender-related persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/01, 2002; Id. *Handbook for the Protection of Women and Girls*, 2008; Id., *Position Paper on Violence against Women and Girls in The European Union and Persons of Concern to UNHCR*, 2014; Id., *UNHCR's views on Gender-Based Asylum Claims and Defining "Particular Social Group" to Encompass Gender*, UNHCR Asylum Lawyers Project, 2016.

<sup>35</sup> La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dalla Direttiva 2013/32/UE del 26.6.2013 – cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con d.lgs. 18.8.2015, n. 142 – che, come rilevato nel 1° considerando, apporta una serie di modifiche sostanziali alla dir. 2005/85/CE del 1.12.20052 attuata nell'ordinamento interno con d.lgs. 28.1.2008, n. 25 (per come modificato dal d.lgs. 3.10.2008, n. 159; l. 24.7.2008, n. 125; l. 15.7.2009, n. 94; d.lgs. 1.9.2011, n. 150; d.lgs. 4.3.2014, n. 24; d.lgs. 18.8.2015, n. 142; l. 13.4.2017, n. 46; l. 1.12.2018, n. 132)

<sup>36</sup> UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 1979, <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/10/alto-comm-definitivo.pdf>.

<sup>37</sup> Si veda....

Nelle linee guida pubblicate dall'UNHCR sulla protezione delle donne rifugiate<sup>38</sup>, seguite nel 1995 dalle direttive *Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response*<sup>39</sup>, l'organizzazione internazionale chiarisce che nel merito della valutazione delle richieste di asilo, le circostanze che spingono le donne a fuggire dal loro paese (per esempio per aver violato norme sociali), non rientrano nella definizione universale di rifugiato (§54) e, in generale, come si legge nelle *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati* del 2002, si ritiene che “persecuzione di genere” sia «un'espressione che non ha valenza giuridica di per sé. Essa piuttosto comprende una serie di domande diverse tra loro nelle quali il genere assume un ruolo di considerazione rilevante nell'ambito della determinazione dello status di rifugiato» (§1).

Malgrado ciò, l'UNHCR ritiene comunque non necessario integrare la definizione di rifugiato inserendo riferimenti al genere, dal momento che «è ampiamente accettato che esso può influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto e le ragioni di tale trattamento. La definizione di rifugiato pertanto, se interpretata correttamente, copre le istanze relative al genere» (UNHCR, 2002, §6), tenendo presente però che

Adottare un'interpretazione sensibile alle questioni di genere della Convenzione del 1951 non significa che tutte le donne abbiano automaticamente diritto allo *status* di rifugiato. Deve essere stabilito che lui o lei abbiano un fondato timore di subire persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica (UNHCR, 2002, §4).

Nella valutazione della domanda di protezione delle donne bisogna quindi seguire un approccio interpretativo che consideri l'impatto del genere, che

si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro, mentre il sesso è una determinazione biologica. Il concetto di genere non è statico o innato, ma acquista significati costruiti socialmente e culturalmente nel tempo (UNHCR, 2002, §3).

L'UNHCR ritorna sul concetto di “fondato timore di persecuzione” con riferimento specifico ai casi delle donne richiedenti asilo nel 2002<sup>40</sup>, evidenziando che solo una valutazione caso per caso consente di comprendere in modo approfondito le richieste di protezione internazionale delle donne e coloro che sono chiamati ad applicare la Convenzione di Ginevra devono tener presente il fatto che

Se è vero che i richiedenti uomini e donne possono essere soggetti alle stesse forme di danno, è altrettanto vero che essi possono anche sperimentare forme di persecuzione specifiche del

---

<sup>38</sup> UNHCR, *Guidelines on the Protection of Refugee Women*, Ginevra, 1991, <https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f915e4/guidelines-protection-refugee-women.html>, nelle quali si rinviengono prime direttive in tema di procedure, da adeguare alle specifiche necessità di protezione delle donne sin dal momento della fuga al fine di ampliare l'effettivo accesso delle donne al procedimento di valutazione delle richieste di protezione internazionale, ma anche per prevenire violazioni secondarie che le richiedenti asilo possono subire nei paesi di transito e destinazione.

<sup>39</sup> UNHCR, *Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response*, Ginevra, 1995, <https://www.unhcr.org/publications/operations/3b9cc26c4/sexual-violence-against-refugees-guidelines-prevention-response-unhcr.html>.

<sup>40</sup> UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, Ginevra, 7 maggio 2002, documento n. HCR/GIP/02/01, <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>.

loro sesso. Il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto penale internazionale indicano con chiarezza determinate azioni come violazioni di tali diritti, come la violenza sessuale, e sostengono la loro caratterizzazione di gravi abusi come risultante in persecuzione. In questo senso, il diritto internazionale può assistere le persone incaricate di prendere decisioni nel determinare la natura persecutoria di una particolare azione. Non vi è dubbio che lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le violenze legate alla dote, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica e la tratta, sono azioni che infliggono grave dolore e sofferenza - sia mentale che fisica - e che sono state utilizzate come forme di persecuzione, sia da parte di Stati che di attori privati (UNHCR, 2002, §9).

Si riconosce quindi che se le donne sono esposte, da un lato, alle stesse forme di danno che patiscono gli uomini, rischiano, dall'altro lato, anche specifici danni che dipendono da fattori di genere, come quelli sopra menzionati, che però sono per lo più ignorati nel procedimento di valutazione delle loro domande di protezione internazionale, cosicché le violazioni subite o che le donne rischiano di subire sono qualificate raramente nei termini di persecuzione (Crawley, 2001; Freedman, 2015).

Utile a colmare la lacuna interpretativa che si registra nei vari ordinamenti è l'evoluzione della tutela internazionale dei diritti umani, contesto nel quale, ricorda Heaven Crawley, si ritengono costituire un danno grave:

- tutte le violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dagli atti internazionali (diritto alla vita, divieto di tortura e di trattamento inumano e degradante, divieto di schiavitù, libertà di pensiero, coscienza e religione);
- la discriminazione o violazione dei seguenti diritti e libertà fondamentali: protezione dall'arresto e detenzione arbitraria; uguaglianza davanti alla legge; equo processo; libertà di movimento, libertà di opinione, espressione, riunione e associazione; diritto di voto e accesso al pubblico impiego;
- ogni forma di limitato godimento non giustificato dalla scarsità di risorse del diritto al lavoro, ai beni essenziali (cibo, vestiti e alloggio), alla salute, all'istruzione e all'espressione culturale.

In definitiva, il danno grave si ravvisa allorché si riscontri «la violazione prolungata o sistemica dei diritti umani fondamentali, in quanto dimostrativa di un fallimento della protezione dello Stato» (Hathaway, 1991, pp. 104-105), violazione dinanzi alla quale risulta altresì calzante anche la definizione di danno grave rilevante ai fini dell'applicazione della Convenzione di Ginevra.

## **1.2. Le persecuzioni**

Costituisce una persecuzione rilevante ai fini dell'articolo 1A n. 2 par. 1 Convenzione di Ginevra, «ogni minaccia alla vita o alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale costituisce persecuzione» (UNHCR, 1979, §52), così come altre violazioni gravi o minacce di tali violazioni dei diritti umani, alla luce delle circostanze del singolo caso. Secondo le indicazioni contenute nel manuale dell'UNHCR, rilevano inoltre le «misure non persecutorie in se stesse (per esempio, discriminazioni di vario tipo), cui si aggiungono in certi casi altre circostanze avverse (per esempio, una generale atmosfera di insicurezza nel paese di origine)», tutti elementi che possono aver determinato «uno stato d'animo tale da giustificare ragionevolmente l'assunto di un fondato timore di persecuzione per “concorso di motivi”», alla luce di tutte «le circostanze del caso, tenuto conto del particolare contesto geografico, storico ed etnologico» (§53), senza trascurare di considerare il genere (UNHCR, 2002), che in prevalenza influenza o condiziona il tipo di persecuzione o danno sofferto dalle donne e le ragioni del trattamento loro riservato (UNHCR, 2002, §6).

Bisogna comunque procedere all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti individuati dalla definizione dello *status* di rifugiato adottando «un approccio complessivo alla valutazione e considerare tutte le circostanze rilevanti del caso», per ricostruire così «un quadro complessivo della personalità, del vissuto e delle esperienze personali del richiedente asilo», avvalendosi di un'analisi e di una conoscenza aggiornata delle specifiche circostanze storiche, geografiche e culturali del paese d'origine, evitando di «fare generalizzazioni su donne o uomini non è utile, poiché si rischia di

trascurare importanti differenze che potrebbero risultare rilevanti nell'ambito di un determinato caso» (UNHCR, 2002, §7).

Con riferimento alla natura persecutoria degli atti subiti o che temono ragionevolmente di subire le donne, nelle linee guida del 1995 l'UNHCR menziona il timore di subire un trattamento inumano «per aver trasgredito le leggi o consuetudini della loro società riguardanti il ruolo delle donne», dalle situazioni in cui le donne subiscono violenza e pene, finanche la morte, per adulterio, ma anche per ciò che indossano, oppure discriminazioni sessuali specifiche. Si prende atto nel documento della difficoltà di inquadrare queste condotte nella definizione di rifugiato e se dinanzi a punizioni per la violazione di norme sociali l'UNHCR raccomanda agli Stati di considerare le donne come perseguitate (UNHCR, 1995, §54), con riguardo alle discriminazioni si evidenzia che «la linea di demarcazione tra discriminazione e persecuzione non è chiara» (UNHCR, 1995, §55), come accade, per esempio, allorché le donne, aggredite dai militari, debbano dimostrare di essere vittime di persecuzione piuttosto che di violenza casuale, così come difficilmente sono qualificate come persecuzioni gli stupri subiti da parte delle forze armate, ancora ritenute danni collaterali delle guerre (UNHCR, 1995, §56). L'UNHCR si sofferma sulla violenza sessuale, raccomandandone l'inquadramento come forma di persecuzione allorché risulti perpetrata da agenti statali per intimidire o punire, e sottolinea che «ci può essere una base per la concessione dello status di rifugiato quando un governo non può o non vuole proteggere le donne che sono soggette ad abusi per aver trasgredito gli standard sociali. Non è necessario che il governo stesso sia stato l'istigatore degli abusi» (UNHCR, 1995, §71).

Possono rientrare, inoltre, nella definizione di persecuzione non solo le conseguenze pubbliche che le donne subiscono per la violazione di norme giuridiche, sociali o consuetudinarie, come già chiarito nelle linee guida del 1995, ma anche il rischio di subire conseguenze dell'applicazione di una legge «persecutoria in sé»: tale è quella che codifica norme e pratiche tradizionali o culturali non conformi agli *standard* internazionali sui diritti umani; che prevede una grave punizione per le donne che trasgrediscono costumi sociali (UNHCR, 2002, §12), anche allorché siano ancora tollerati e giustificati nonostante l'abrogazione delle leggi che prima eventualmente avevano recepito determinate pratiche (§§10-11).

Sono da ritenersi persecutorie anche quelle leggi e quelle politiche pubbliche che pur avendo finalità ragionevoli e legittime, tuttavia sono implementate con pratiche lesive dei diritti e delle libertà individuali: si pensi, per esempio, al caso della pianificazione familiare, ritenuta generalmente una risposta appropriata a una forte pressione demografica, ma che nella pratica può tradursi nel costringere le donne all'aborto o alla sterilizzazione forzata (§13).

Con riguardo alla qualificazione di una determinata condotta nei termini di persecuzione è sempre necessario accertare la sussistenza del fondato timore di essere perseguitato: per esempio, dinanzi a una legge che astrattamente risulta essere discriminatoria e con conseguenze gravemente dannose per la richiedente asilo, si ritiene non sussista più il fondato timore ove la legge persecutoria sia in vigore formalmente, ma senza essere più applicata in concreto (§10). La prova che, di conseguenza, la richiedente asilo dovrà apportare a sostegno del timore fondato di persecuzione nei suoi confronti è molto rigorosa e complessa: non basterà addurre in modo generico la sussistenza di disposizioni giuridiche discriminatorie, ma occorrerà dimostrare se e in che misura le stesse ancora siano applicate nel contesto di riferimento della richiedente asilo.

Dopo un primo accenno alla discriminazione come forma di persecuzione contenuta nelle linee guida del 1995, l'UNHCR chiarisce che di norma «la 'mera' discriminazione non potrebbe costituire persecuzione di per sé», tuttavia «un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e giustificare la protezione internazionale (UNHCR, 2002, §14)<sup>41</sup>, così come l'omessa protezione contro certi tipi di danno da parte dello Stato

---

<sup>41</sup> Costituirebbero persecuzione ad esempio le misure discriminatorie che conducono a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del diritto di praticare la propria religione o dell'accesso a strutture educative. Si veda il Manuale dell'UNHCR, al paragrafo 54.

nei confronti di una parte della popolazione, come accade nei casi di violenza domestica o di abusi perpetrati per ragioni relative a un differente orientamento sessuale (§§15-17).

Anche la tratta di persone finalizzata alla prostituzione forzata o allo sfruttamento sessuale rileva come forma di persecuzione «quando lo Stato non è in grado o non vuole fornire protezione contro tali danni o minacce di danno» e sul tema l'UNHCR è ritornato più recentemente con l'elaborazione di specifiche linee guida finalizzate alla rilevazione degli indicatori che consentono, caso per caso, di accertare la condizione di vittimizzazione nell'ambito della tratta di esseri umani e la rilevanza dell'esperienza vissuta nel contesto della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato (UNHCR, 2017).

È importante comprendere la differenza tra le persecuzioni legate al genere (*gender-related persecutions*) e le forme di danno specifiche in base genere (*gender-specific harms*). Con riguardo a queste ultime, l'attenzione è da porsi sulle modalità della persecuzione che con maggiore probabilità le donne affrontano, prescindendo quindi dai motivi che possono essere anche scollegati dal genere. Sono forme specifiche di danno e modalità di persecuzione, per esempio, la violenza sessuale o le mutilazioni genitali femminili, l'aborto e la sterilizzazione forzata, l'impedimento nell'accesso alla contraccezione. È importante precisare che le violazioni specifiche di genere non costituiscono necessariamente una persecuzione a causa del genere: per esempio, se i genitali di un uomo sono sottoposti a scosse elettriche, egli viene torturato in modo specifico per il genere, ma non ne consegue necessariamente che sia perseguitato “a causa del suo genere”, ma può essere perseguitato con modalità “di genere” a causa della sua identità o attività politica o religiosa. Analogamente, molte donne subiscono forme di persecuzione specifiche di genere, tra cui la violenza sessuale, a causa della loro attività politica o per motivi religiosi reali o attribuiti. Di conseguenza, non si può dare per scontato che tutte le donne subiscano persecuzioni legate al genere anche quando questa persecuzione assuma in concreto una forma specifica di genere.

Costituiscono, invece, persecuzioni di genere nei confronti delle donne (*gender-related persecutions*) quelle «forme di persecuzione che sono dirette contro una donna perché è una donna o che colpiscono le donne in modo sproporzionato» (Comitato CEDAW, 2014, §15), ossia quelle violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali che le donne subiscono in presenza di una relazione causale tra il genere (come socialmente costruito) e il trattamento loro riservato: per esempio, l'attività sessuale al di fuori di una relazione socialmente tollerata può portare alla persecuzione della donna in ragione del regime di genere vigente in un determinato contesto. Bisogna tener conto, inoltre, del fatto che spesso le donne non sono perseguitate, non solo in quanto donne, ma perché si rifiutano di corrispondere al modello di donna socialmente imposto - *proper women*- in un dato contesto (Crawley, 2001, p. 63). Una volta accertato il fondato timore di una persecuzione capace di produrre un grave danno, bisogna verificare/dimostrare caso per caso che le persecuzioni siano imputabili alle autorità dello Stato di origine, che non vi sia disponibile una via di fuga interna alternativa e che le persecuzioni siano riconducibili a uno o più motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra.

### **1.3. Gli agenti della persecuzione e l'assenza una via di fuga interna alternativa**

La rilettura femminista degli elementi della definizione giuridica di rifugiato si è rivelata necessaria affinché le condotte subite dalle donne non solo fossero concretamente inquadrare nella definizione di persecuzione fornita dalla Convenzione di Ginevra, ma anche per superare il principale ostacolo argomentativo che spesso si rinviene nelle motivazioni che fondano i dinieghi, ossia che quanto subito dalle donne, seppure atti integranti violazioni specifiche, siano però commessi in un contesto di relazioni individuali da soggetti privati e per questo motivo non riconducibili alle autorità statali. E quindi ad agenti persecutori pubblici (Hathaway, 1991; Crawley, 2001, p. 37; Freedman, 2015, p.45). La richiedente asilo deve dimostrare, infatti, di avere fondato timore di persecuzione da parte di autorità statali o di soggetti che lo Stato non vuole o non riesce a controllare: lo scrutinio della domanda di protezione internazionale riguarda infatti anche la capacità e volontà dello Stato di origine di assicurare protezione. Laddove si riscontri una protezione concreta ed effettiva dalle persecuzioni riferite, non potranno ravvisarsi i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato/a.

Il Comitato CEDAW è intervenuto sulla questione della prova della protezione e della sua effettività ed efficacia evidenziando che

[...] Il danno perpetrato nei confronti delle donne e delle ragazze è spesso nelle mani di attori non statali, compresi i membri della famiglia, i vicini o la società più in generale. In questi casi, l'articolo 2, lettera e) della Convenzione [n.d.r. CEDAW] richiede che gli Stati parti si assumano l'obbligo di diligenza e garantiscano che le donne siano efficacemente protette dai danni che possono essere inflitti da attori non statali. Non è sufficiente lottare per l'uguaglianza verticale di genere della singola donna nei confronti delle autorità pubbliche; gli Stati devono anche lavorare per garantire la non discriminazione a livello orizzontale, anche all'interno della famiglia (Comitato CEDAW, 2014, §27).

Di conseguenza, il Comitato CEDAW ha chiarito che anche il danno perpetrato da attori non statali deve essere qualificato nei termini di una persecuzione rilevante ai fini della Convenzione di Ginevra «quando lo Stato non è in grado o non è disposto a prevenire tale danno o ad assicurare protezione a causa di politiche o pratiche governative discriminatorie» (Comitato CEDAW, 2014, §27).

Significativo impulso alla qualificazione nei termini di atti persecutori di tutte le forme di violenza di genere cui sono esposte le donne nonché alla determinazione della misura della responsabilità statale in caso di violazioni subite dalle donne da parte di attori non statali è stato dato dalla Corte europea per i diritti umani e le libertà fondamentali (di seguito Corte EDU), che ha fornito indicazioni utili alle autorità statali non solo per adeguare l'ordinamento interno ai parametri convenzionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne, ma anche per predisporre adeguati strumenti a protezione delle donne richiedenti protezione internazionale per persecuzioni subite in ragione del genere. In particolare, la Corte di Strasburgo ha chiarito che gli Stati, in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8 e 14 CEDU, sono responsabili nel caso in cui non abbiano assicurato alle donne vittime di violenza di genere misure adeguate atte a proteggere l'incolumità psicofisica delle vittime e dei figli esposti alla violenza, a garantire loro il pieno accesso alla giustizia e a perseguire gli autori delle violenze, considerate trattamenti disumani e degradanti che, sebbene commessi da soggetti privati, gli Stati sono tenuti a prevenire e reprimere<sup>42</sup>.

I principi elaborati dalla Corte EDU in materia di violenza di genere sono stati codificati dalla Convenzione di Istanbul che in tema di riconoscimento della protezione internazionale all'articolo 60 riconosce la violenza nei confronti delle donne basata sul genere quale forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A n.2 par.1 Convenzione di Ginevra, incoraggiando gli Stati ad adottare un approccio *gender-sensitive* in tutte le fasi del procedimento in materia di diritto internazionale dei rifugiati.

Nei casi in cui la persecuzione è perpetrata da attori non statali, gli Stati di destinazione spesso ancora respingono la domanda di protezione delle donne motivando la decisione sulla base della possibilità delle donne di beneficiare di via di fuga interna alternativa alla partenza dal paese di origine (Comitato CEDAW, 2014, §28): una persona, infatti, non è ritenuta a rischio di persecuzione da parte di attori non statali se ha la possibilità di un trasferimento in un luogo sicuro all'interno dello Stato di origine. Il Comitato CEDAW ha ricordato sul punto che l'articolo 2, lettere d) ed e) della Convenzione CEDAW richiede che gli Stati firmatari garantiscano che le donne siano protette contro la discriminazione generata da attori non statali e, con riguardo alle donne richiedenti asilo, ha sottolineato come i dinieghi di protezione internazionale motivati sulla disponibilità di via di fuga interna alternativa alla partenza non tengono conto che l'alternativa della fuga interna è un'opzione

---

<sup>42</sup> L'obbligo di assicurare un sistema adeguato di contrasto alla violenza di genere deriva, secondo la Corte dagli artt. 2, 3, 6, 8 e 14 CEDU, che sono stati considerati violati dalla Corte ove l'ordinamento di volta in volta vagliato non avesse assicurato indagini adeguate, misure cautelari specifiche ed efficaci, una partecipazione effettiva al procedimento penale come si legge nelle seguenti sentenze: M.T. et S.T. c. Slovacchia, 2012, Regno Unito, 2012, Kowal c. Polonia, 2012, Kalucza c. Ungheria, 2012, V. C. c. Slovacchia, 2011, Hajduova c. Slovacchia, 2010, A. c. Croazia, 2010; E.S. e altri c. Slovacchia; Opuz c. Turchia, 2009, Branko Tomašić e altri c. Croazia, 2009, Bevacqua et S. c. Bulgaria, 2008, Kontrova c. Slovacchia, 2007, M.C. c. Bulgaria, 2004.

generalmente preclusa alle donne, prive delle risorse e dell'autonomia per spostarsi liberamente (e a volte legittimamente) nel paese di origine o per fuggire all'estero, opportunità rara che le donne spesso hanno solo ricorrendo a canali di migrazione che le espongono al rischio di ulteriori violenze:

[...] le difficoltà incontrate dalle donne nel trasferirsi in altre parti del loro paese d'origine possono includere restrizioni o divieti legali, culturali e/o sociali per le donne che viaggiano o vivono da sole, realtà pratiche come i problemi di garantire l'alloggio, la custodia dei bambini e la sopravvivenza economica senza il sostegno della famiglia o della comunità, e il rischio di molestie e sfruttamento, compresi lo sfruttamento sessuale e la violenza (Comitato CEDAW, 2014, §27).

Le autorità statali, di conseguenza, sono tenute a verificare caso per caso rispetto alla possibilità concreta di una ricollocazione interna i rischi "di genere" (Comitato CEDAW, 2014, §26).

## **2. I motivi di persecuzione**

La definizione di rifugiato contenuta all'articolo 1A n.2 par.1 Convenzione di Ginevra individua cinque motivi ai quali, alternativamente o congiuntamente, devono essere causalmente correlate le persecuzioni: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale e opinioni politiche<sup>43</sup>.

### **2.1. L'appartenenza a un particolare gruppo sociale**

A livello istituzionale si è consolidata, in particolare sul piano applicativo, l'indicazione di considerare le donne "appartenenti a un particolare gruppo sociale", incorporata nelle linee guida dell'UNHCR (1995, §14; 2002) e ripresa dalla direttiva "qualifiche" 2011/95/UE all'articolo 10, paragrafo 1, lett. d), che menziona il genere e l'identità di genere tra i fattori rilevanti ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo.

Questo orientamento è stato criticato dal Comitato CEDAW (2014, §29), nel solco dei rilievi già mossi dalle studiose e attiviste femministe (Crawley, 2000; Edwards, 2010; Freedman, 2015), poiché ha complessivamente rallentato il percorso delle donne verso un pieno godimento del diritto alla protezione internazionale e ha rinforzato la percezione delle donne rifugiate come soggetti determinati «in natura principalmente da società e cultura» (Edwards, 2010, p. 27). Si è mostrato, inoltre, problematico sia in considerazione della frequente inefficacia della stessa richiesta di protezione internazionale così impostata a livello individuale sia in termini di politica del diritto.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, il riconoscimento dello *status* di rifugiata alle donne in quanto "appartenenti a un particolare gruppo sociale" si fonda, infatti, su presupposti non corretti tanto sul piano di strategia politica quanto sul piano strettamente giuridico e, in generale, teorico: da un lato, infatti, ha evidenziato Heaven Crawley, si è assistito a una replica e rafforzamento della marginalizzazione delle donne richiedenti asilo, che si vedono generalizzare le loro esperienze come richiedenti asilo, prescindendo da un approfondimento individuale delle singole biografie, determinate e qualificate esclusivamente alla luce del genere.

Ciò ha generato confusione sul significato di persecuzione basata sul genere (*gender-related persecution*) e ha rafforzato sul piano giuridico dell'applicazione e interpretazione della Convenzione di Ginevra la diffusione di parametri omogenei di verifica di comportamenti che, a loro volta, sono attribuiti alle donne intese come corpo monolitico, a prescindere cioè da una comprensione autentica

---

<sup>43</sup> L'approfondimento dei motivi di riconoscimento dello *status* di rifugiata e delle problematiche di valutazione delle domande delle donne richiedenti asilo è condotto attraverso casi di donne che si sono rivolte all'associazione Differenza Donna- ONG, che sin dal 2009 ha strutturato e progressivamente attuato una strategia di supporto e un'azione di *advocacy* specifiche finalizzate al pieno riconoscimento dello statuto giuridico di rifugiata alle donne che lasciano il loro paese per persecuzioni e discriminazioni di genere.

della relazione tra la forma del danno patito o temuto dalla singola richiedente asilo e i motivi di protezione enumerati dall'articolo 1A n. 2, par. 1 Convenzione di Ginevra.

Così si è assistito, seppure nel quadro di iniziative finalizzate a emancipare le esperienze delle donne richiedenti asilo dal silenzio che le ha a lungo occultate nel contesto del diritto internazionale dei rifugiati, a ribadire la netta contrapposizione tra l'esperienza della persecuzione che lamentano gli uomini richiedenti e quella delle donne, ancora una volta imprigionate in un modello che generalizza ed enfatizza le persecuzioni che assumono la forma di aggressione sessuale, mentre limita l'immagine della richiedente asilo a quella di una donna povera, impotente e vulnerabile, contrapposta non di rado al modello occidentale di donna libera, anche sessualmente, istruita e indipendente, svuotando di contenuto politico le narrazioni delle richiedenti asilo, estraniando per di più dal complessivo contesto politico-sociale del paese di origine (Crawley, 2000).

Invocando l'articolo 5 CEDAW, anche il Comitato di monitoraggio non ha trascurato di segnalare agli Stati i limiti della valutazione delle richieste di asilo delle donne limitando l'accertamento alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale, precisando che questo approccio alimenta pregiudizi e nozioni stereotipate delle donne

[...] che si basano sull'inferiorità o sulla superiorità dell'uno o dell'altro sesso. Gli stereotipi di genere influiscono sul diritto delle donne a un procedimento di asilo equo e giusto e le autorità competenti in materia di asilo devono prendere precauzioni per non creare standard basati su nozioni preconcepite di violenza e persecuzione basate sul genere (Comitato CEDAW, 2014, § 31).

Non si può dimenticare, inoltre, nella prospettiva di interpretazione della Convenzione di Ginevra del Comitato CEDAW che

[...] le donne sono agenti attivi che svolgono ruoli importanti come *leader* politici, membri di governi o gruppi di opposizione, giornalisti, difensore dei diritti umani e attiviste, avvocate e giudici, tra gli altri. [Le donne] sono prese di mira a causa delle loro opinioni politiche e/o delle loro attività, compresa l'esercizio dei loro diritti in quanto donne. Di conseguenza, l'articolo 7 della Convenzione [CEDAW] richiede agli Stati firmatari di agire per realizzare l'uguaglianza delle donne nella vita politica e pubblica. Può quindi essere opportuno che le donne presentino richieste di asilo per motivi di persecuzione legati al genere o per motivi politici, religiosi, razziali ed etnici, anche in situazioni in cui sono state costrette a fuggire dal loro paese d'origine a causa di aggressioni esterne, occupazione, dominazione straniera o gravi conflitti civili (Comitato CEDAW, 2014, §§31-32).

Con riguardo al profilo dell'efficacia dell'impostazione di una domanda di protezione internazionale sostenendo la meritevolezza della protezione internazionale delle donne in quanto appartenenti a un particolare gruppo sociale, non si può trascurare che ravvisare caso per caso la concreta sussistenza nel paese di origine delle singole richiedenti di asilo di un gruppo sociale particolare al quale ciascuna appartiene non è accertamento lineare e scontato: l'espressione "gruppo sociale" è stata formulata in modo aperto e deve essere interpretata in senso estensivo, includendo

membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Così all'articolo 8, co. 1, lett. d) del d.lgs. 251/2007.

Si tratta dunque di caratteristiche obiettive, immutabili o non rinunciabili senza grave sacrificio, degli appartenenti al gruppo stesso oppure del modo in cui il gruppo stesso viene percepito dalla società esterna. Le richieste delle donne che si fondano sulla persecuzione subita in quanto appartenente al gruppo di donne di una determinata regione sono giudicate negative perché troppo generiche, ma anche definizioni più ristrette del gruppo (ad esempio “donne vittime di violenza domestica in Ecuador”) non sono state accettate come elemento comprovante la persecuzione, dal momento che i componenti del gruppo indicato non si ritengono condividere caratteristiche immutabili (Lieberman, 2002)<sup>45</sup>.

Inoltre, si trascura che il riferimento nei casi di donne richiedenti asilo all'appartenenza ad un gruppo sociale determinato costituisce una scelta interpretativa problematica non solo per le donne che chiedono protezione, ma anche, più in generale, per la coerenza interpretativa della categoria di gruppo sociale.

L'orientamento che tende a ricondurre la persecuzione delle donne a questo motivo, inoltre, trascura anche che il genere rappresenta una caratteristica fondamentale e performativa della vita sociale che segna una profonda divisione sulla quale è costruita l'ineguaglianza sociale delle donne, spesso manifestata con la violenza e avverso la quale la protezione in quanto appartenenti al gruppo “donne” non è adeguata né coerente al sistema della convenzione sullo *status* dei rifugiati, in quanto escluderebbe la protezione delle donne dalle persecuzioni subite per motivi diversi dal genere.

---

<sup>45</sup> Si segnala, tuttavia, l'interpretazione del gruppo sociale di appartenenza in senso sempre più inclusivo delle esperienze di persecuzione di genere delle donne: in particolare, si definisce un gruppo sociale in riferimento «a una caratteristica immutabile o fondamentale che i singoli membri del gruppo non hanno potere di cambiare o che è così fondamentale per la loro identità o coscienza che non dovrebbe essere richiesto loro di essere cambiato» (Acosta, *United States board of immigration Appeals*, El Salvador/USA, 1 Marzo 1985); i membri del gruppo sociale «intendono la loro affiliazione al gruppo, così come tutti gli altri soggetti all'interno di una data società» e il danno subito è di per sé un attributo sociale importante (RA - *United States board of immigration Appeals*, Guatemala/USA, 19 Gennaio 2001); in assenza di altre caratteristiche del gruppo, il genere può essere l'elemento centrale della definizione del gruppo sociale (Kasinga- *United States board of immigration Appeals*, Togo/USA, 13 giugno 1993).

Una giovane donna saudita, residente con la famiglia, in Italia almeno dall'inizio delle scuole medie superiori, tra i sedici e i diciassette anni, comprende la forte disparità di trattamento a lei riservata rispetto ai fratelli: ai limiti alla frequentazione dei compagni di scuola e a una vita sociale tipica per la sua età nel paese ospitante, si aggiungono reazioni violente del padre dinanzi alla sua richiesta di continuare gli studi dopo il diploma per realizzarsi individualmente e professionalmente attraverso viaggi ed esperienze all'estero. Questi progetti sono infatti sistematicamente messi a tacere dal padre, che dinanzi alla perseveranza della ragazza a ribadire le sue aspettative, la sottopone a punizioni consistenti in isolamento e privazione di ogni mezzo di comunicazione con l'esterno, fino ad atti di violenza fisica. Infine, al compimento dei diciotto anni e dopo il conseguimento del diploma, la ragazza viene informata del suo prossimo rimpatrio in Arabia Saudita per procedere al matrimonio con un uomo benestante e politicamente in vista, obiettivo che avrebbe giovato a tutta la famiglia e, soprattutto, al futuro dei fratelli. Fino alla partenza per il paese di origine, l'unica attività consentita alla ragazza sarebbe stata la frequenza di un corso di inglese specialistico già avviato. La donna, che inutilmente aveva cercato di opporsi al progetto delineato dai genitori, che riconosceva incompatibile con la sua visione di sé e del suo ruolo nella società, ha raccolto informazioni sulle possibilità e strumenti per ribellarsi, ha pianificato la fuga durante il corso di inglese e ha chiesto aiuto per richiedere la protezione internazionale come *refugée sur place*, che la situazione di coloro per i/le quali il bisogno di protezione internazionale si concretizza sul posto (*sur place*), a causa di eventi che hanno luogo quando sono già fuori dal paese di origine. In sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale per la protezione internazionale, la giovane richiedente asilo ha ricostruito i fatti che l'avevano portata a chiedere lo *status* di rifugiata, sottolineando in ordine ai motivi il fondato timore di essere perseguitata per le sue opinioni politiche: in modo lucido e consapevole, la ragazza chiariva alle autorità che la sua scelta era stata determinata da una visione dei rapporti sociali tra uomini e donne e della struttura politica del suo paese di origine incompatibile con quella esistente e mantenuta in vigore dall'uso della violenza nelle relazioni private, avallata dalle stesse autorità. In caso di rimpatrio, non avrebbe avuto nessuna via di fuga effettiva né accesso ad altre forme di protezione. A ciò si aggiungeva il fatto che con la sua richiesta di protezione internazionale, al disonore arrecato alla famiglia si sarebbe aggiunto il tradimento così arrecato al paese di origine, e dunque le conseguenti ritorsioni pubbliche che ne sarebbero derivate.

La Commissione le riconosce lo *status* di rifugiata «considerata la forte discriminazione sociale, lavorativa e di libertà di movimento cui sono sottoposte le donne in Arabia Saudita», così riconducendo la decisione al motivo dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale. Nonostante l'esito positivo della domanda, la giovane rifugiata ha fortemente criticato questa motivazione, rivendicando la natura politica delle sue scelte, peraltro molto sofferte perché le imponevano la recisione radicale, in giovanissima età, con quelli che comunque erano per lei gli affetti fondanti.

*Commissione territoriale per la protezione internazionale di Caserta, 12 Novembre 2014*

La valutazione delle domande di protezione internazionale delle donne necessita, dunque, un radicale ripensamento: le richiedenti asilo non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra come "casi speciali" che deviano dai parametri codificati, bensì come parte del variegato panorama dei soggetti che possono beneficiare dello *status* di rifugiato così come definito dall'atto internazionale, nel quale si rinvencono già quei riferimenti utili per assicurare una protezione adeguata anche alle donne. Il nodo problematico, dunque, è nel riconoscere la natura di volta in volta politica, religiosa, sociale, razzista o nazionalista della persecuzione delle scelte femminili:

Le richieste di status di rifugiata con specificità di genere [*gender-specific claims*] non sono diverse da qualsiasi altra richiesta di asilo. Non hai bisogno di una nuova definizione. Non hai bisogno di manipolare l'attuale definizione. Le richieste di status di rifugiata con specificità di genere devono essere valutate esattamente alla luce degli stessi presupposti di ogni altra richiesta di *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione [di Ginevra] (Hathaway 1990).

Riprendendo questo monito, Heaven Crawley chiarisce che si tratta di una questione che non comporta necessariamente una modifica letterale del contenuto del testo normativo di riferimento, ma che invita a un lavoro di interpretazione (*content versus interpretation*), poiché le basi giuridiche per riconoscere lo *status* di rifugiata alle donne si possono rinvenire proprio nella Convenzione di Ginevra, se tutti i termini della definizione di cui all'articolo 1, da persecuzione a danno grave, da fondato timore ad assenza di via di fuga interna alternativa, vengano reinterpretati così da riguardare anche le donne, a partire dalle loro esperienze individuali e concrete, superando le rappresentazioni monolitiche che si sono consolidate nella pratica (Crawley, 2001, p. 35; Comitato CEDAW, 2014, §30).

## 2.2. Razza e nazionalità

Per persecuzione “razziale” si intende, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, oltre che una persecuzione fondata sull’appartenenza a una presunta razza, anche quella fondata su considerazioni relative al colore della pelle, a una particolare discendenza (per es. appartenenza anche solo presunta a una data “casta” o a una origine etnica).

Il concetto di persecuzione per motivi di razza non riguarda in modo specifico solo le donne, in generale il razzismo non conosce sesso o genere<sup>46</sup>, tuttavia questa persecuzione può adottare forme specifiche di genere e quindi manifestarsi in modo diverso nei confronti degli uomini e delle donne: queste ultime di solito sono viste come coloro che attraverso la riproduzione perpetuano l’identità di un popolo e spesso si concretizza nei loro confronti in stupri sistematici e forme di controllo e limitazione della riproduzione.

Il termine “nazionalità”, che configura un altro motivo di persecuzione, che può spesso intrecciarsi con quello della razza, ma anche con le persecuzioni per motivi politici, allorché i conflitti tra gruppi etnici minoritari risulti intrecciato con i movimenti politici (UNHCR, 1979, §76), deve essere inteso non solo come sinonimo di “cittadinanza” (e dunque riferirsi alle persecuzioni basate sul possesso o sul mancato possesso di una data cittadinanza), ma anche come riferibile all’appartenenza o non appartenenza, effettiva o presunta, a un dato gruppo etnico, linguistico o culturale<sup>47</sup>, appartenenza che da sola può fondare il grave timore di essere perseguitato (UNHCR, 1979, §74).

Non è motivo specifico di persecuzione delle donne, così come la persecuzione per motivi di razza, ma può assumere forme di genere, in particolare gli stupri, violenza domestica e, come nel motivo di persecuzione per razza, pratiche di controllo della riproduzione.

Il motivo persecutorio della nazionalità è stato ricostruito nel dettaglio nell’audizione di una donna ucraina che presentato richiesta di protezione internazionale riferendo una storia di privazioni affettive e materiali, emarginazione e solitudine che hanno caratterizzato tutta la sua vita, di gravi e prolungati maltrattamenti in famiglia, perpetrati dal marito e di denigrazioni, umiliazioni e svalutazioni continue sia nella dimensione familiare che in quella sociale/lavorativa, strettamente correlata alla sua originaria cittadinanza russa, motivo di persecuzione nel paese di origine. La richiedente era denigrata con particolare riferimento alle sue origini di donna *cazapka*, cioè russa, tradizionalmente considerata alcolizzata ed incapace di adempiere a tutti quelli che, nella cultura ucraina dominante, erano considerati i doveri canonici di una moglie. La richiedente, nata cittadina dell’Unione sovietica, aveva optato poi per la cittadinanza ucraina dopo la dissoluzione del sistema sovietico, convinta che questo le avrebbe consentito il pieno godimento dei diritti civili e sociali. La richiedente asilo ha raccontato che, al contrario delle sue aspettative, all’indomani del riconoscimento della cittadinanza ucraina, la sua condizione nella vita familiare, sociale e lavorativa non era mutata: mentre in casa era esposta alla violenza domestica del marito, sul lavoro era sistematicamente destinataria di molestie sessuali e atti discriminatori sessisti, per la sua originaria cittadinanza sovietica e lo stigma prevalente che marchiava le donne russe come “donne per male”, inaffidabili e dai “facili costumi”. La richiedente, dopo anni di soprusi, si era quindi decisa a fuggire dalla situazione di isolamento, umiliazione, emarginazione e discriminazione che subiva, non avendo trovato nessuna protezione efficace ed effettiva nelle autorità: aveva tentato, infatti, di denunciare le violenze che subiva in ambito familiare e domestico, così come aveva richiesto aiuto per le discriminazioni subite sul lavoro per la sua originaria cittadinanza russa, ma senza che nessun provvedimento fosse mai adottato a sua protezione, per di più esposta alle ritorsioni per i suoi tentativi di ribellione. Nonostante la ricostruzione nel dettaglio della persecuzione per motivi di nazionalità, con modalità “di genere”, come la violenza domestica e le molestie sessuali e le discriminazioni sessiste, la richiedente asilo ha ricevuto diniego dello *status* di rifugiata, ottenendo la protezione residuale per motivi umanitari, non impugnata dinanzi al Tribunale, perché la procedura affrontata aveva fortemente provato la donna che quindi decideva di accettare l’esito, seppure dimidiato rispetto alle sue aspettative.

*Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, xxxxxx 2013*

Si può qualificare come persecuzione per motivi di nazionalità anche il caso di adozione di leggi discriminatorie in tema di acquisto e trasmissione della cittadinanza, che in alcuni ordinamenti le donne perdono quando sposano un cittadino straniero oppure non possono trasmettere la loro

<sup>46</sup> ADIMA, 1996, § 4.29

<sup>47</sup> art. 8, co. 1, lett. c) del d.lgs. 251/2007

cittadinanza ai coniugi o ai figli: ad oggi, almeno venticinque paesi negano alle donne la parità di diritti con gli uomini nel trasmettere la nazionalità ai loro figli<sup>48</sup> e in circa cinquanta paesi alle donne è precluso conferire con il matrimonio al pari degli uomini la cittadinanza al coniuge non cittadino. A causa di questa discriminazione, i figli e i coniugi delle cittadine che subiscono questa discriminazione sulla base del sesso sono esposti alla precarietà delle leggi sull'immigrazione e a molteplici forme di discriminazione, e se abbandonate dal coniuge o padre dei figli, questi ultimi rischiano l'apolidia, mentre le donne che perdono la loro cittadinanza conseguentemente al matrimonio con cittadino straniero, anche loro soggette alle leggi sull'immigrazione, sono spesso marginalizzate nel loro paese e in quello del coniuge ed esposte alla violenza di genere nelle dimensione privata e pubblica. Le problematiche e violazioni dei diritti fondamentali correlate alle leggi discriminatorie sulla trasmissione della cittadinanza sono oggetto della *Global Campaign for Equal Nationality Rights*, che dedica uno specifico approfondimento alle leggi discriminatorie sulla base del sesso, promuovendo anche durante l'adozione delle misure di emergenza sanitaria per il COVID-19 una specifica campagna di sensibilizzazione sul tema, le cui conseguenze si sono esacerbate separando i componenti delle famiglie, impossibilitate a fare rientro nei paesi di origine o a raggiungere familiari proprio perché alcuni componenti non sono titolari della stessa cittadinanza di madre o coniuge a causa delle leggi discriminatorie<sup>49</sup>.

### 2.3. Religione

Il termine religione «include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste ed ateiste, la partecipazione a – o l'astensione da – riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte»<sup>50</sup>.

Le discriminazioni religiose possono, a seconda dei casi, incidere direttamente sul diritto alla libertà di religione, per esempio vietando o imponendo penalmente determinati culti o confessioni, o colpire, almeno in via immediata, diritti di natura differente, per esempio prevedendo trattamenti giuridici diversi per gli appartenenti e i non appartenenti a una data religione (UNHCR, 1979, §79).

Le prescrizioni religiose in molti paesi hanno implicazioni rilevanti nel determinare le relazioni di genere, ma non si può generalizzare sull'impatto della religione sulla condizione delle donne, perché molto dipende dal rapporto tra lo Stato e le autorità religiose e il riconoscimento giuridico che lo Stato assicura alle prescrizioni religiose. Laddove lo Stato ha fatto proprie queste ultime, le donne che non aderiscono rischiano persecuzione per motivi religiosi, ma non può trascurarsi la sovrapposizione della persecuzione per la religione a quella per opinioni politiche, laddove i precetti siano stati inglobati dalla struttura istituzionale e politica di un ordinamento.

---

<sup>48</sup> Bahamas, Bahrain, Barbados, Brunei, Burundi, Eswatini, Iran, Iraq, Giordania, Kiribati, Kuwait, Libano, Liberia, Libia, Malaysia, Mauritania, Nepal, Oman, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Togo, Emirati Arabi Uniti.

<sup>49</sup> Si veda il documento Global Campaign for Equal Nationality Rights, *Gender-Discriminatory Nationality Laws Add to Families' Suffering during COVID-19 Pandemic*, Aprile 2020, disponibile all'indirizzo <https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-COVID-Statement.pdf>.

<sup>50</sup> Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Benin, Brunei, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Comore, Congo (Repubblica del), Egitto, Eswatini, Guatemala, Guinea, Iran, Iraq, Giordania, Kiribati, Kuwait, Libano, Lesotho, Libia, Madagascar, Malawi, Malesia, Mauritania, Mauritius, Monaco, Marocco, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Filippine, Qatar, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Arabia Saudita, Sierra Leone, Singapore, Isole Salomone, Somalia, Sudan, Repubblica Araba Siriana, Tanzania, Thailandia, Togo, Emirati Arabi Uniti, Yemen.

Il motivo religioso fondava la richiesta di una donna pachistana, che lavorava come infermiera a Lahore, progettando la sua vita in autonomia grazie al reddito della sua professione e con il sostegno dei suoi genitori. Viveva una vita semplice, inserita in una solida rete familiare e amicale godendo dell'indipendenza economica conquistata. A seguito della sua decisione di convertirsi al cristianesimo, informazione che cominciò a diffondersi soprattutto sul luogo di lavoro, la donna divenne bersaglio di atti di danneggiamento e molestie: si ritrovava scritte offensive e sessiste sul suo armadietto, fino a che l'anta dello stesso fu divelto e la sua divisa strappata e imbrattata. Nessun provvedimento fu adottato dall'ospedale e neppure fu accolta la sua richiesta di limitare la sua turnazione tra mattina e pomeriggio, così potendo contare sempre sul rientro a casa accompagnata da amici o familiari. La persecuzione si aggravò, tanto che la donna fu vittima di un vero e proprio agguato: si trovò una scritta offensiva nel laboratorio dove era collocata con riferimenti alla conversione e insulti sessisti e poi durante un turno di notte si ritrovò chiusa a chiave nel locale dall'esterno e in balia di un incendio appiccato da fuori con l'uso di sostanza infiammabile gettata da sotto alla porta. La donna fu tratta in salvo, ma riportò gravi ustioni su una gamba. Neppure a seguito di questo fatto furono prese misure a sua protezione dalle autorità, cui si rivolse per sporgere denuncia, e il suo ultimo tentativo di non farsi privare della sua libertà e indipendenza fu definitivamente represso con un'aggressione sessuale subita al rientro al lavoro dalla convalescenza da parte di due uomini che nel violentarla le gridavano contro che quella era la punizione che si meritava perché "infedele". La donna ha ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiata, ma la decisione è stata per lo più fondata sul richiamo alla condizione generale delle donne in Pakistan come gruppo sociale. Anche nel corso dell'audizione il motivo religioso, sondato con domande volte a verificare le conoscenze dei dogmi cristiani, è stato di fatto poco approfondito, dando prevalenza per lo più alle modalità di genere della persecuzione.

*Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, 25 giugno 2014.*

## 2.4. Opinioni politiche

Il concetto di opinione politica deve essere inteso in senso ampio, come riferibile non solo alla sfera politica propriamente intesa, bensì comprensivo di qualsiasi pensiero o convinzione su di una qualunque materia o questione di rilevanza pubblica o sociale, che possa suscitare la reazione dei potenziali agenti di persecuzione che non tollerano suddetta posizione, rilevando anche quelle che il/la richiedente non abbia mai «tradotto [...] in atti concreti»<sup>51</sup>, ma comunque sia potenzialmente attribuita dalle autorità al/alla richiedente (UNHCR, 1979, §§80-86).

Il concetto di opinione politica deve essere inteso in senso lato e può includere anche

[...] un'opinione sui ruoli di genere. La fattispecie comprenderebbe inoltre un comportamento non conformista che conduce il persecutore a imputare un'opinione politica a lui o a lei. In questo senso non vi è un'inerente attività politica o non politica come tale, ma il contesto del caso dovrebbe determinare la sua natura (UNHCR, 2002, §32).

Per lo più l'attività politica rimane attribuita ai richiedenti asilo uomini e concepita secondo un modello maschile, per lo più trascurando il contesto sociale in cui si inserisce e secondo il quale si esplica la partecipazione e azione politica delle donne, esposte alla violenza politica tanto quanto gli uomini, se non ancora di più, se si tiene conto del fatto che in molti ordinamenti le sanzioni per la loro partecipazione politica e resistenza sono ancora più severe di quelle riservate agli uomini, e ciò perché, oltre al coinvolgimento in attività politiche vietate, non sono state "al loro posto" come si conviene in base alle prevalenti norme sociali: sono così a rischio, per esempio, a pene detentive, ma anche punizioni parallele affidate alle guardie carcerarie e alle forze pubbliche (polizia e personale militare) incaricate della repressione (Crawley, 2000, p. 18).

Non tenendo conto di questi aspetti, ancora nelle linee guida che l'UNHCR ha pubblicato nel 2002 nel paragrafo dedicato alla persecuzione delle donne per motivi politici si legge:

L'immagine di un rifugiato politico come qualcuno che fugge dalla persecuzione per il suo diretto coinvolgimento in attività politica non sempre corrisponde alle reali esperienze delle donne in alcune società. È meno probabile che le donne rispetto alle loro controparti maschili siano impegnate in attività politiche di alto profilo, mentre sono più spesso coinvolte in attività

<sup>51</sup> Articolo 8, co. 1, lett. e) del d.lgs. 251/2007.

politiche di “basso livello” che riflettono i rapporti di forza tra i generi. Ad esempio una donna potrebbe lavorare come infermiera per i soldati di gruppi ribelli, nel reclutamento di adepti o nella preparazione e diffusione di materiale informativo. Alle donne poi vengono spesso attribuite le opinioni politiche dei loro familiari o parenti uomini e sono soggette a persecuzione a causa delle attività dei loro parenti uomini. Ciò può essere analizzato nel contesto di un’opinione politica imputata, ma anche in ragione della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale, che in questo caso è la ‘famiglia’. Questi fattori devono essere presi in considerazione nelle domande fondate su questioni di genere. Ugualmente importante per le domande basate sul genere è riconoscere che una donna potrebbe non voler essere coinvolta in determinate attività, come fornire pasti a soldati governativi, che potrebbero essere interpretate dal persecutore (o dai persecutori) come espressione di un’opinione politica contraria (UNHCR, 2002, §32).

Questi paragrafi dedicati all’interpretazione del motivo di persecuzione per opinione politica nei casi delle richieste di asilo delle donne sono stati duramente criticati da Alice Edwards, peraltro componente del gruppo di esperti incaricati proprio dell’elaborazione del documento.

Edwards ha evidenziato come in generale le linee guida proposte dall’UNHCR per orientare le autorità che decidono le richieste di asilo delle donne, nell’indicare le questioni da accertare nei casi sottoposti dalle donne, enfatizzano particolari aspetti della vita delle donne, ma allo stesso tempo sono minimizzate e sottovalutate quelle aree di azione della vita che le donne possono condividere con gli uomini (Edwards, 2010, p. 27), dal momento che, come rileva Catherine A. MacKinnon, «anche se ciò che accade alle donne succede anche agli uomini, come essere picchiati o sparire, oppure subire torture a morte, il fatto che ciò sia patito da donne spesso non viene registrato nella memoria delle atrocità umane» (MacKinnon, 1994, p. 5).

Soffermandosi poi sui paragrafi delle linee guida citati, Edwards richiama l’attenzione sul fatto che la lettura di genere della partecipazione politica delle donne si traduca in una rappresentazione essenzialista delle donne che, seppure impegnate politicamente, per natura sono comunque ritenute «meno politiche» e sicuramente «meno politiche delle loro controparti maschili» (Edwards, 2010, p. 27), tanto che si generalizza la circostanza che le donne per lo più siano impegnate in attività politiche di “basso livello” che riflettono i ruoli di genere dominanti, di cura, pulizia, cucina. Le donne, in definitiva, sono rappresentate ancora come figure *a latere* degli uomini attivisti, trascurando del tutto che proprio la tradizionale esclusione dalla vita politica e l’idea di “un’innocenza politica” possa in realtà agevolare iniziative di ribellione e resistenza femminile nonché stimolare l’elaborazione di forme e pratiche politiche nuove (Crawley, 2000, p. 18).

Inoltre, anche le opinioni politiche imputate alle donne sono spesso incasellate e ritenute ristrette a specifici temi, come i ruoli di genere, oppure si ritiene che nella maggioranza dei casi le donne siano perseguitate per opinioni non direttamente da loro maturate e rivendicate in autonomia, ma loro attribuite perché legate a familiari che appartengono a organizzazioni politiche e in questo caso l’UNHCR suggerisce, ancora una volta, di considerare il motivo dell’appartenenza a un gruppo sociale particolare, piuttosto che il motivo di persecuzione per opinione politica.

Racchiude l'insieme delle problematiche sopra riportate il caso di una richiedente asilo turca, insegnante di matematica e fisica, giunta in Italia al seguito del marito, dottore di ricerca in economia e funzionario pubblico, insieme alle loro figlie. Tutto il nucleo familiare ha ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiati. Il provvedimento, come consuetudine a partire almeno dal 2014, non reca nel dettaglio riferimenti espressi ai motivi che hanno determinato la decisione, tuttavia le modalità di intervista della coppia richiedente asilo hanno confermato la collocazione marginale che le donne ancora si vedono attribuire nell'attività politica che motiva la persecuzione e che ha come riflesso la marginalizzazione anche nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. La coppia lamentava di essere perseguitata per motivi politici in quanto appartenente al movimento gulenista, i cui membri dal fallito colpo di stato in Turchia dell'estate del 2016 sono inseriti nelle liste degli appartenenti a organizzazioni terroristiche e sono destinatari di sistematiche persecuzioni giudiziarie. Giungeva in Italia prima il marito, ottenendo l'autorizzazione al viaggio per motivi di studi, poi la moglie e le figlie con visto turistico, che decidevano di non fare rientro nel paese di origine, perché informati dai familiari che presso la casa dei familiari della donna era pervenuta convocazione urgente in Tribunale con avviso di arresto in caso di omessa presentazione. A seguito di incarico conferito a un avvocato in Turchia, la donna scopriva di essere indagata per terrorismo. Poco dopo medesime accuse venivano notificate al marito. Nonostante la sostanziale identica situazione della coppia, entrambi da sempre attivisti del movimento, in particolare con azioni di sostegno scolastico dei giovani appartenenti alle classi meno abbienti, l'intervista della donna ha approfondito circostanze e dettagli utili a dare riscontro esterno alle dichiarazioni del marito, piuttosto che a investigare le specifiche motivazioni politiche che animavano la donna e le sue iniziative concrete di attivismo prese di mira dalle autorità.

*Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, 9 gennaio 2020.*